



COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TECHEDGE S.P.A.

ai sensi dell'art. 103, comma 3, D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 39 del regolamento approvato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, relativo alla

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA TITAN BIDCO S.P.A., DI CONCERTO CON ALCUNI AZIONISTI DELL'EMITTENTE

ai sensi dell'articolo 102 e seguenti, D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

SOMMARIO

DEFINIZIONI	4
PREMESSA	7
1. DESCRIZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EMITTENTE DEL 24 SETTEMBRE 2020	10
1.1. Partecipanti alla riunione	10
1.2. Interessi rilevanti ai sensi degli artt. 2391 c.c. e 39, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti	10
1.3. Documentazione esaminata	11
1.4. Esito della riunione del Consiglio di Amministrazione	12
2. DATI ED ELEMENTI UTILI PER L'APPREZZAMENTO DELL'OFFERTA	12
2.1. Offerente	12
2.2. Categoria di strumenti oggetto dell'Offerta	13
2.3. Corrispettivo unitario per gli strumenti finanziari e sua giustificazione	13
2.4. Modalità e termini di adesione dell'Offerta, date e modalità di pagamento del Corrispettivo e di restituzione dei titoli oggetto dell'Offerta	14
2.5. Modalità di finanziamento, garanzie di esatto adempimento e programmi futuri dell'Offerente	14
3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'OFFERTA E SULLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO	15
3.1. Valutazioni in merito alle motivazioni dell'Offerta e programmi futuri dell'Offerente	15
3.1.1 <i>Considerazioni generali e limiti alla capacità del Consiglio di Amministrazione di Techedge di esprimere le proprie valutazioni sulle motivazioni dell'Offerta e sui programmi futuri dell'Offerente</i>	15
3.1.2 <i>Considerazioni con riguardo all'obiettivo del Delisting.</i>	17
3.1.3 <i>Valutazioni in ordine al finanziamento dell'Offerta e alle sue implicazioni in caso di successo dell'Offerta</i>	18
3.1.4 <i>Considerazioni sugli scenari successivi all'Offerta</i>	21
3.1.5 <i>Scenario per i possessori di Stock Option</i>	23
3.2. Valutazioni in merito alle condizioni di efficacia dell'Offerta	23
3.3. Valutazioni sulla congruità del Corrispettivo	24
3.3.1 <i>Principali informazioni sul Corrispettivo contenute nel Documento di Offerta</i>	24
3.3.2 <i>Metodologie e sintesi dei risultati utilizzati dall'Esperto Indipendente</i>	25
4. INDICAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLE TRATTATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE	26
5. AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E COMUNICAZIONE DEI FATTI DI RILIEVO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI	26
5.1. Informazioni sui fatti di rilievo successivi all'approvazione dell'ultimo bilancio o dell'ultima situazione contabile infra-annuale periodica pubblicata	26

5.2. Informazioni sull'andamento recente e sulle prospettive dell'Emittente	26
6. VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI CHE L'EVENTUALE SUCCESSO DELL'OFFERTA AVRÀ SUGLI INTERESSI DELL'EMITTENTE NONCHÉ SULL'OCCUPAZIONE E SULLA LOCALIZZAZIONE DEI SITI PRODUTTIVI	26
7. INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 39, COMMA 1, LETTERA H), DEL REGOLAMENTO EMITTENTI	28
8. CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	28

DEFINIZIONI

Azioni	Le azioni ordinarie Techedge, aventi codice ISIN IT0005331001.
Comunicato o Comunicato dell'Emittente	Il presente comunicato dell'Emittente, redatto ai sensi degli artt. 103 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 24 settembre 2020.
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Corrispettivo	Il Corrispettivo offerto dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta, pari a Euro 5,40 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.
Data del Comunicato	La data di pubblicazione del presente Comunicato, ai sensi dell'art. 39, comma 4, del Regolamento Emittenti.
Data del Documento di Offerta	La data di pubblicazione del Documento di Offerta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.
Data di Pagamento	Secondo quanto previsto dal Documento di Offerta, <i>“la data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo, contestualmente al trasferimento a favore dell'Offerente del diritto di proprietà sulle Azioni portate in adesione all'Offerta, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e quindi (salvo l'eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) il giorno 30 ottobre 2020.”</i>
Delisting	La revoca delle Azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario.
Documento di Offerta	Il documento di offerta, redatto ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, pubblicato dall'Offerente in relazione all'Offerta.
Emittente o Techedge	Techedge S.p.A., con sede legale Viale Caldera 21, 20153, Milano, iscritta al registro delle imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita iva 04113150967, numero di registrazione REA MI-1726950.
Esperto Indipendente	Indica lo Studio Laghi S.r.l., con sede legale via del Corso 509, 00186, Roma, iscritta al registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita iva 05854071007, numero di registrazione REA: RM-929752.
Fondo OEP	One Equity Partners VI, L.P., fondo di <i>private equity</i> costituito ed esistente ai sensi del diritto delle Isole Cayman.
Fusione	Secondo quanto descritto nel Documento di Offerta, <i>“l'eventuale fusione di Techedge in Titan BidCo in forza della quale a seguito dell'efficacia dell'Offerta, l'Emittente verrebbe incorporata in Titan Bidco, società</i>

non quotata”.

Fusione in caso di Delisting	Ai sensi del Documento di Offerta, <i>“qualsiasi fusione diretta o inversa che coinvolga l’Emittente in caso di Delisting, ivi compresa la fusione che coinvolga contestualmente l’Emittente, Titan BidCo e Titan MidCo”.</i>
Giorno di Borsa Aperta	Ciascun giorno di apertura dei mercati regolamentati italiani secondo il calendario di negoziazione stabilito annualmente da Borsa Italiana S.p.A..
Gruppo o Gruppo Techedge	Congiuntamente Techedge e le società di volta in volta riportate nel perimetro di consolidamento.
Masada	Masada Ltd., società costituita ai sensi della legge inglese, con sede legale in 17 Carlisle Street, W1D 3BU, Londra, Regno Unito.
Mercato Telematico Azionario o MTA	il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
OEP 15	OEP 15 B.V., società neocostituita ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, con sede legale in Herengracht 466, 1017 CA, Amsterdam, Paesi Bassi.
OEP 15bis	OEP 15bis B.V., società costituita ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, con sede legale in Herengracht 466, 1017 CA, Amsterdam, Paesi Bassi, iscritta al Registro Commerciale Olandese al numero 78686326.
OEP Coop	OEP 14 Coöperatief U.A., società costituita ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, con sede legale in Herengracht 466, 1017 CA, Amsterdam, Paesi Bassi, iscritta al Registro Commerciale Olandese al numero 68497363.
OEP VI General Partner	OEP VI General Partner L.P., società costituita ai sensi del diritto delle Isole Cayman, general partner del Fondo OEP.
OEP VI GP	OEP VI GP Ltd., società costituita ai sensi del diritto delle Isole Cayman, general partner di OEP VI General Partner.
Offerente o Titan BidCo	Titan BidCo S.p.A., società per azioni con socio unico avente sede legale in via Alessandro Manzoni 38, 20121 Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 11175100962.
Offerta	L’offerta di acquisto promossa dall’Offerente sulle Azioni Techedge ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF, volontaria e totalitaria, come descritta nel Documento di Offerta.
Parere di Congruità	Il parere di congruità, dal punto di vista finanziario, del prezzo di € 5,40 offerto agli azionisti di Techedge S.p.A. nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto il 100% delle azioni ordinarie di Techedge comunicata in data 26 luglio 2020 ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, rilasciato dall’Esperto Indipendente.

Periodo di Adesione	Il periodo, concordato dall'Offerente con Borsa Italiana, compreso tra le ore 8:30 del giorno 25 settembre 2020 e le ore 17:30 del giorno 23 ottobre 2020, estremi inclusi (salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile), durante il quale sarà possibile aderire all'Offerta.
Persone che Agiscono di Concerto	Le persone che agiscono di concerto con l'Offerente, ai sensi dell'art. 101-bis del TUF, in relazione all'Offerta, vale a dire, secondo quanto indicato dall'Offerente, Titan MidCo, OEP 15bis, OEP 15, OEP Coop, il Fondo OEP, OEP VI GP e OEP VI General Partner in quanto società che esercitano, direttamente o indirettamente, il controllo sull'Offerente, nonché Edoardo Narduzzi, Masada e Techies.
Prestito Obbligazionario	Secondo quanto previsto dal Documento di Offerta, <i>“il prestito obbligazionario costituito da obbligazioni a tasso variabile senior, garantite, non convertibili e non subordinate, denominate “Euro 120,000,000 Senior Secured Floating Rate Notes due 2025”, con scadenza nel 2025, per valore nominale complessivo massimo pari a Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) da emettersi da parte di Titan MidCo, in una o più tranches, ai termini e alle condizioni di cui al relativo accordo di sottoscrizione”</i> .
Regolamento Emittenti	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
Techies	Techies Consulting S.L., società di diritto spagnolo, con sede legale in c/Peguerinos 29-B, Madrid, Spagna, iscritta al Registro delle Imprese di Madrid al numero 28862, NIF B86218781.
Titan MidCo	Titan Midco S.p.A., società per azioni avente sede legale in via Alessandro Manzoni 38, 20121 Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 11175110961.
TUF	Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

PREMESSA

Il presente comunicato, predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Techedge ai sensi e per le finalità di cui all'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, si riferisce all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa dall'Offerente, di concerto con le Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 e seguenti del TUF e delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, sulla totalità delle azioni ordinarie di Techedge dedotte (i) le n. 4.489.900 Azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 17,42% del capitale sociale dell'Emittente, di titolarità di Masada; e (ii) le n. 348.480 Azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 1,35% del capitale sociale dell'Emittente, di titolarità di Edoardo Narduzzi. Le Azioni sono negoziate su MTA con codice ISIN IT0005331001.

Il presente Comunicato contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la valutazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sulla stessa, nonché la valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'Offerta avrebbe sugli interessi dell'impresa, sulla occupazione e localizzazione dei siti produttivi.

In particolare, con il comunicato *ex art.* 102 del TUF, il giorno 26 luglio 2020, l'Offerente ha reso nota al mercato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, la decisione di promuovere l'Offerta.

Di tale comunicato è stata data informativa ai rappresentanti dei lavoratori.

L'Offerta è promossa dall'Offerente, società indirettamente controllata da OEP 14 Coöperatief, la quale, pertanto, è da considerarsi Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b) del TUF.

Ai sensi del Documento di Offerta, *"l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul MTA, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti. L'Offerta non è stata promossa, e non sarà promossa, né sarà diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone o Australia, o in qualsiasi altro paese in cui l'Offerta non sarebbe consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli Altri Paesi), né attraverso mezzi o strumenti di comunicazione o commercio nazionali o internazionali all'interno degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, fax, telex, e-mail, telefono e internet), né attraverso qualsiasi struttura di qualsiasi intermediario finanziario degli Stati Uniti d'America, del Canada, del Giappone, dell'Australia o degli Altri Paesi, né in qualsiasi altro modo"*.

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 20.938.850 Azioni, prive di valore nominale, godimento regolare, dedotte: (i) le n. 4.489.900 azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 17,42% del capitale sociale dell'Emittente, di titolarità di Masada; e (ii) le n. 348.480 Azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 1,35% del capitale sociale dell'Emittente, di titolarità di Edoardo Narduzzi.

Il Corrispettivo dell'Offerta è pari a Euro 5,40 per ciascuna Azione portata in adesione.

Ai sensi del Documento di Offerta, l'Offerta è condizionata al verificarsi (o alla rinuncia da parte dell'Offerente) di ciascuna delle seguenti condizioni di efficacia:

(i) che entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, le competenti

autorità antitrust, diverse da quelle già individuate alla Data del Documento di Offerta come competenti, approvino incondizionatamente l'operazione proposta dall'Offerente, che risulterà nell'acquisto da parte dell'Offerente del controllo sull'Emittente, ovvero siano scaduti i termini applicabili senza che sia stata avviata un'istruttoria sull'operazione proposta dall'Offerente (**“Condizione Antitrust”**);

(ii) il mancato intervento, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, di comunicazioni che confermino l'obbligo di procedere a una notifica ai sensi di previsioni di legge straniera analoghe a quelle di cui al D. Lg n. 21/2012 e successive modificazioni (la cui applicazione, sulla base delle informazioni disponibili, non è allo stato prevista) (**“Condizione Golden Power”**);

(iii) che le adesioni all'Offerta – tenuto conto degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato durante il Periodo di Adesione, direttamente o indirettamente, dall'Offerente o dalle Persone che Agiscono di Concerto con esso ai sensi della normativa vigente – abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni che consenta all'Offerente di detenere una partecipazione che – sommata alle Azioni Edoardo Narduzzi e alle Azioni Masada (la **Partecipazione Aggregata**) – sia almeno pari al 66,67% del capitale sociale dell'Emittente (**“Condizione Soglia”**); l'Offerente si riserva il diritto di rinunciare alla presente Condizione sulla Soglia, purché la Partecipazione Aggregata – per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima ai sensi della normativa applicabile durante il Periodo di Adesione, direttamente o indirettamente, dall'Offerente o dalle Persone che Agiscono di Concerto con esso ai sensi della normativa vigente – sia comunque almeno pari al 50% del capitale sociale più 1 (una) Azione ordinaria dell'Emittente (soglia, quest'ultima, non rinunciabile);

(iv) che tra la data del Comunicato dell'Offerente e la data di pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, che sarà diffuso prima della Data di Pagamento ai sensi dell'articolo 41, comma sesto, del Regolamento Emittenti, gli organi sociali dell'Emittente (e/o di una sua società direttamente o indirettamente controllata o collegata) non compiano (né abbiano compiuto) né si impegnino a compiere (o si siano impegnati a compiere), anche con accordi condizionati e/o partnership con terzi, atti od operazioni: (i) da cui possa derivare una significativa variazione, rispetto a quanto risultante alla data della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, anche prospettica, del capitale, del patrimonio, della situazione economica e finanziaria e/o dell'attività dell'Emittente (e/o di una sua società direttamente o indirettamente controllata o collegata), o (ii) che siano comunque incoerenti con l'Offerta e le motivazioni industriali e commerciali sottostanti, fermo in ogni caso quanto previsto dalla condizione di cui al successivo punto e); quanto precede deve intendersi riferito, a mero titolo esemplificativo, ad aumenti o riduzioni di capitale, distribuzioni di riserve, acquisti o atti dispositivi di azioni proprie, fusioni, scissioni, trasformazioni, modifiche statutarie in genere, cessioni, acquisizioni o trasferimenti, anche a titolo temporaneo, di asset, di partecipazioni (o di relativi diritti patrimoniali o partecipativi), di aziende o rami d'azienda, emissioni obbligazionarie o assunzioni di debito (**“Condizione Interim Management”**);

(v) che in ogni caso, tra la data del Comunicato dell'Offerente e la data di pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, che sarà diffuso prima della Data di Pagamento ai sensi dell'articolo 41, comma sesto, del Regolamento Emittenti, l'Emittente e/o le sue società direttamente o indirettamente controllate e/o società collegate non deliberino (o abbiano deliberato) e comunque non compiano (e non abbiano compiuto), né si impegnino (o si siano impegnate) a compiere, atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'Offerta ai sensi dell'articolo 104 del TUF, ancorché i medesimi siano stati autorizzati dall'assemblea ordinaria o straordinaria dell'Emittente o siano decisi e posti in essere autonomamente dall'assemblea ordinaria o straordinaria e/o dagli organi di gestione delle società

controllate e/o collegate dell'Emittente (“**Condizione Misure Difensive**”);

(vi) che tra la data del Comunicato dell'Offerente e la data di pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, che sarà diffuso prima della Data di Pagamento ai sensi dell'articolo 41, comma sesto, del Regolamento Emittenti, (i) a livello nazionale e/o internazionale, non si siano verificati circostanze o eventi straordinari che comportino o possano comportare significativi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale dell'Emittente (e/o delle sue società controllate e/o collegate), rispetto a quanto risultante alla data della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, e/o dell'Offerente; e (ii) non siano emersi fatti o situazioni relativi all'Emittente, non noti al mercato e/o all'Offerente alla data del presente Documento di Offerta, che abbiano l'effetto di modificare in modo pregiudizievole l'attività dell'Emittente e/o la sua situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale (e/o delle sue società controllate e/o collegate), rispetto a quanto risultante alla data della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020. Resta inteso che la presente Condizione dell'Offerta comprende, tra gli altri, anche tutti gli eventi elencati ai punti (i) e (ii) di cui sopra che si verifichino in conseguenza di, o in connessione con, la diffusione della pandemia COVID-19 (che sebbene sia un fenomeno noto e di pubblico dominio alla data del presente Documento di Offerta, può comportare conseguenze che non sono attualmente prevedibili per l'Offerta e/o per la situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'Emittente e delle sue società controllate e/o collegate) (“**Condizione MAC**”).

L'Offerente comunque si è riservato la facoltà di rinunciare a, o modificare, in tutto o in parte, una o più delle Condizioni dell'Offerta in qualsiasi momento e a sua sola discrezione, fermo quanto specificamente previsto in ordine alla Condizione Soglia.

Si evidenzia, con riferimento alla Condizione Antitrust e alla Condizione Golden Power, anche rispetto ai presupposti per l'avveramento delle menzionate condizioni indicati dall'Offerente nella comunicazione ai sensi dell'articolo 102 TUF, che nel Documento di Offerta è stato reso noto (cfr. Paragrafo A.1) che: (i) *“l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana, nella sua adunanza del 4 agosto 2020, il Bundeskartellamt tedesco, con provvedimento adottato in data 7 agosto 2020 e il Bundeswettbewerbsbehörde e il Bundeskartellanwalt austriaci con provvedimento adottato in data 27 agosto 2020 (ovvero tutte le autorità antitrust individuate, alla Data del Documento d'Offerta, come competenti) hanno deliberato di autorizzare incondizionatamente l'operazione proposta dall'Offerente”*; (ii) *“con propria comunicazione trasmessa a OEP Coop in data 14 settembre 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato che è stata accolta la proposta di non esercizio dei poteri speciali già formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico (Amministrazione responsabile della relativa istruttoria) in relazione alla Notifica Golden Power. Non vi sarà, quindi, alcuna estensione del periodo di istruttoria e il relativo procedimento è da considerarsi concluso”*.

L'Offerente è Titan BidCo S.p.A.. Per effetto della catena partecipativa cui fa capo la stessa, secondo quanto descritto nel Documento di Offerta e alla data dello stesso, l'Offerente fa capo a OEP VI GP, in qualità di *general partner* di OEP VI General Partner L.P., a sua volta *general partner* del Fondo OEP.

L'Offerta non ricade quindi nella fattispecie di cui all'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti e, pertanto, non si richiede la predisposizione di un parere motivato da parte degli amministratori indipendenti che non siano parti correlate con l'Offerente, contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

L'obiettivo dell'Offerta, come risulta dalle motivazioni e dai programmi futuri dell'Emittente

quali specificati nel Documento di Offerta (cfr. Paragrafo A.6 del Documento di Offerta) è acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e conseguire la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle Azioni dell'Emittente medesimo. Il Documento di Offerta illustra diversi scenari che si potrebbero verificare per gli azionisti dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta.

Per una compiuta e integrale conoscenza di tutti i termini e condizioni dell'Offerta occorre fare riferimento esclusivo al Documento di Offerta, reso pubblico dall'Offerente secondo le norme legislative e regolamentari applicabili.

Il presente comunicato ha, pertanto, rispetto agli azionisti destinatari dell'Offerta, la finalità di consentire una scelta informata e non costituisce in alcun modo, né può essere inteso come, una raccomandazione ad aderire o a non aderire all'Offerta, e non sostituisce il giudizio di ciascun azionista in relazione all'adesione all'Offerta stessa.

1. DESCRIZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EMITTENTE DEL 24 SETTEMBRE 2020

1.1. Partecipanti alla riunione

Alla riunione del 24 Settembre 2020, nella quale il Consiglio di Amministrazione ha esaminato l'Offerta e approvato il presente Comunicato dell'Emittente, hanno partecipato:

- per il Consiglio di Amministrazione: Ing. Domenico Restuccia, Dott. Vincenzo Giannelli, Mr. José Manuel Nieto Navarro, Dott. Giorgio Racca, Dott.ssa Erika Giannetti, Avv. Annachiara Svelto, Prof. Vincenzo Perrone, Dott. Enrico Negroni, Prof. Giuseppe Carlo Vegas, tutti presenti in videoconferenza;
- per il Collegio Sindacale: Dott. Fabio Monti, Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marcello Guadalupi e Dott. Cesare Ciccolini, Sindaci effettivi, tutti presenti in videoconferenza.

1.2. Interessi rilevanti ai sensi degli artt. 2391 c.c. e 39, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti

Nel contesto della riunione del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente Paragrafo 1.2, gli Amministratori di seguito indicati hanno dato notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 c.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, di essere portatori di un interesse proprio o di terzi relativo all'Offerta, precisandone natura, termini, origine e portata:

- Domenico Restuccia, Amministratore Delegato, è azionista di maggioranza relativa di Techedge in quanto titolare, indirettamente tramite Jupiter Tech Ltd. e Jupiter Tech S.r.l., di 8.171.313 Azioni corrispondenti al 31,70% del capitale sociale dell'Emittente, e titolare in proprio di 87.330 Azioni, per una partecipazione complessiva al capitale di Techedge pari al 0,34%; è inoltre beneficiario di n. 84.000 opzioni a sottoscrivere le azioni da emettere a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano Incentivazione Stock Option 2019 - 2022";
- José Manuel Nieto Navarro è titolare, per il tramite di Moda y Bits Consulting S.L. di 466.220 Azioni corrispondenti al 1,81% del capitale sociale dell'Emittente e dipendente dell'Emittente nella sua qualità di Managing director Market Unit Iberia & Latam; è inoltre beneficiario di n. 42.000 opzioni a sottoscrivere le azioni da emettere a servizio del piano di

incentivazione denominato "Piano Incentivazione Stock Option 2019 - 2022";

- Giorgio Racca è titolare di 100.000 Azioni corrispondenti al 0,39% del capitale sociale dell'Emittente, e dipendente dell'Emittente nella sua qualità di Chief HR Officer; è inoltre beneficiario di n. 42.000 opzioni a sottoscrivere le azioni da emettere a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano Incentivazione Stock Option 2019 - 2022";
- Erika Giannetti è titolare di 51.900 Azioni corrispondenti al 0,20% del capitale sociale dell'Emittente, e dipendente dell'Emittente nella sua qualità di Chief Financial Officer; è inoltre beneficiario di n. 42.000 opzioni a sottoscrivere le azioni da emettere a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano Incentivazione Stock Option 2019 - 2022";
- Vincenzo Giannelli è dipendente dell'Emittente nella sua qualità di Direttore Generale Si ricorda che in data 13 gennaio 2020 Vincenzo Giannelli ha stipulato un accordo con Jupiter Tech Ltd. avente a oggetto l'impegno di quest'ultima a includere Vincenzo Giannelli tra i primi tre candidati della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Techedge presentata da Jupiter Tech Ltd. in occasione dell'assemblea degli azionisti di Techedge convocata nell'esercizio 2020 per il rinnovo dell'organo amministrativo, nonché a votare favorevolmente la stessa e a fare quanto ragionevolmente in suo potere per far sì che Vincenzo Giannelli venisse nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione segnala inoltre che il Patto Parasociale relativo all'Emittente stipulato tra OEP Coop, OEP 15, Masada e Techies, prevede un impegno di OEP 15 a far sì che il componente del Consiglio di Amministrazione di Techedge nominato su designazione di Masada il 29 aprile 2020 non venga revocato dalla carica fino alla naturale scadenza del mandato.

1.3. Documentazione esaminata

Il Consiglio di Amministrazione, ai fini del presente Comunicato dell'Emittente e per acquisire una completa e analitica conoscenza delle condizioni dell'Offerta, ha esaminato la seguente documentazione:

- la comunicazione dell'Offerente ai sensi dell'art. 102 del TUF, ricevuta in data 26 luglio 2020, con la quale l'Offerente medesimo ha comunicato l'intenzione di promuovere l'Offerta;
- il Documento di Offerta trasmesso all'Emittente in data 17 settembre 2020, nella versione che ha ricevuto l'approvazione da parte di Consob con delibera n. 21498 del 16 settembre 2020;
- comunicato stampa di One Equity Partners del 28 luglio 2020, pubblicato sul sito dell'Offerente www.titanbidco.it;
- i termini, le condizioni e le motivazioni dell'Offerta, nonché i programmi formulati dall'Offerente, come nel seguito meglio illustrati;
- il Parere di Congruità redatto dall'Esperto Indipendente, nominato in data 10 agosto 2020 al termine di un processo di selezione e di verifica dei requisiti di indipendenza e professionalità, rilasciato in data 24 settembre 2020, illustrato al successivo Paragrafo 3.3 del presente Comunicato e allegato allo stesso.

Ai fini della propria valutazione sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, il Consiglio di

Amministrazione di Techedge non si è avvalso di altri esperti indipendenti o di documenti diversi da quelli sopra elencati.

1.4. Esito della riunione del Consiglio di Amministrazione

La delibera relativa all'approvazione del presente Comunicato dell'Emittente è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 settembre 2020, all'unanimità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale di Techedge ha vigilato sull'intero processo deliberativo svolto dal Consiglio di Amministrazione, senza formulare alcun rilievo.

2. DATI ED ELEMENTI UTILI PER L'APPREZZAMENTO DELL'OFFERTA

Il presente Comunicato dell'Emittente è pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Per una completa e analitica conoscenza di tutti i termini e le condizioni dell'Offerta, si rinvia al contenuto del Documento di Offerta e, in particolare, alle Sezioni e ai Paragrafi di seguito indicati:

- Sezione A (*Avvertenze*);
- Sezione B, in particolare quanto alla sezione B.1;
- Sezione E (*Corrispettivo unitario per gli strumenti finanziari e sua giustificazione*), in particolare quanto alla sezione E.1;
- Sezione F (*Modalità e termini di adesione dell'Offerta, date e modalità di pagamento del Corrispettivo e di restituzione delle Azioni*);
- Sezione G (*Modalità di finanziamento, garanzie di esatto adempimento e programmi futuri dell'Offerente*).

2.1. Offerente

L'Offerta è stata promossa dall'Offerente, di concerto con le Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 e seguenti del TUF e delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, sulla totalità delle azioni ordinarie di Techedge dedotte (i) le n. 4.489.900 azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 17,42% del capitale sociale dell'Emittente, di titolarità di Masada; e (ii) le n. 348.480 Azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 1,35% del capitale sociale dell'Emittente, di titolarità di Edoardo Narduzzi.

Secondo quanto rappresentato nel Documento di Offerta, l'Offerente, così come Titan MidCo, società che la controlla, è un veicolo societario che è stato costituito ai sensi della legge italiana prima della pubblicazione del Documento di Offerta in forma di società per azioni, al solo fine di acquistare le Azioni portate in adesione all'Offerta. Titan MidCo è a sua volta controllata da OEP 15bis, la quale è controllata da OEP 15.

OEP Coop detiene il 94,99% del capitale sociale di OEP 15. La restante parte del capitale sociale di OEP 15 è detenuta (i) quanto al 1,16%, da OEP 14 Beteiligungs GbR, società costituita ai sensi del diritto tedesco, con sede legale in 29439 Lüchow, Gutsweg 2, Germania; e (ii) quanto al

3,85%, da CDM Innovation Group S.r.l. società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Parma, viale San Michele 16, iscritta al registro delle imprese di Parma al numero 02833470343.

Si segnala che il capitale sociale di OEP Coop è detenuto, (i) per circa il 99,99% dal Fondo OEP, e (ii) quanto al restante circa 0,01% da OEP VI COOP LLC, società costituita ai sensi del diritto del Delaware. Il Fondo OEP è gestito OEP VI General Partner, L.P., società costituita ai sensi del diritto delle Isole Cayman, a sua volta gestita dal general partner OEP VI GP, società costituita ai sensi del diritto delle Isole Cayman.

Secondo quanto rappresentato dall'Offerente, alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, l'Offerente fa capo a OEP VI GP, in qualità di *general partner* di OEP VI General Partner, che, a sua volta, è il *general partner* del Fondo OEP. Si segnala che nel Documento di Offerta non vi sono indicazioni sui soggetti cui fa capo OEP VI GP né degli investitori del Fondo dallo stesso gestito.

Si segnala, in particolare, che con riferimento alla catena di controllo cui fa capo l'Offerente, non sono resi noti né i beneficiari ultimi né la natura degli stessi. Sia il Fondo OEP che i due *general partner* OEP VI GP e OEP VI General Partner, secondo quanto reso noto nel Documento di Offerta, sono costituiti ed esistenti ai sensi del diritto delle Isole Cayman, giurisdizione cui non si applicano, dal punto di vista societario e fiscale, le norme previste dall'ordinamento nazionale ed europeo.

Si segnala infine che, secondo quanto descritto al Paragrafo B.1.9 del Documento di Offerta *“il Fondo OEP ha una durata fissata fino al 2025, con possibilità di estendere per due volte tale durata per periodi di un anno senza necessità di consenso da parte dei relativi quotisti. Per successive od ulteriori estensioni sarà invece necessario il consenso dei quotisti del Fondo OEP”*.

2.2. Categoria di strumenti oggetto dell'Offerta

L'Offerta è un'offerta pubblica volontaria (promossa ai sensi dell'articolo 102 e dell'articolo 106, comma 4, del TUF e delle disposizioni del Regolamento Emittenti) sul 100% delle Azioni rappresentative del capitale sociale dell'Emittente emesse e in circolazione alla data del Comunicato *ex art.* 102 TUF, dedotte le (i) n. 4.489.900 azioni detenute da Masada (le **“Azioni M”**) e (ii) le n. 348.480 azioni detenute da Edoardo Narduzzi (le **“Azioni EN”**). L'Offerta ha pertanto ad oggetto massime n. 20.938.850 Azioni, corrispondenti a circa l'81,2% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato dell'Emittente alla data del presente Comunicato (incluse le Azioni proprie tempo per tempo detenute dall'Emittente, pari, alla data del presente Comunicato, a n. 25.000 Azioni).

2.3. Corrispettivo unitario per gli strumenti finanziari e sua giustificazione

Il Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 5,40 (cinque/40). Secondo quanto descritto al Paragrafo E.1 del Documento di Offerta, il Corrispettivo sarà interamente pagato in denaro e si intende al netto di bolli, commissioni e spese, che restano a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all'Offerta.

Secondo quanto rappresentato al Paragrafo E.1.1 del Documento di Offerta, il prezzo ufficiale per Azione dell'Emittente, rilevato alla chiusura del 24 luglio 2020 (la **“Data di Riferimento”**), ultimo giorno di negoziazione precedente alla data comunicato *ex art.* 102 TUF, era pari ad Euro

5,02, pertanto il Corrispettivo incorpora un premio del 7,5% rispetto a tale valore.

Periodi temporali dalla Data di Riferimento ⁽¹⁾	Media ponderata dei prezzi ufficiali (Euro) ⁽²⁾	Premio implicito nel Corrispettivo (%)
24 luglio 2020	5,02	7,5%
1 mese prima dell'annuncio	5,05	7,0%
3 mesi prima dell'annuncio	4,68	15,3%
6 mesi prima dell'annuncio	4,69	15,2%
12 mesi prima dell'annuncio	4,79	12,7%

Il giorno 20 luglio 2020 le Azioni dell'Emittente risultavano essere sospese dalle negoziazioni e non sono stati registrati scambi, mentre dal giorno 21 luglio 2020 Borsa Italiana, con proprio provvedimento, ha vietato l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni dell'Emittente. Il prezzo ufficiale per Azione, rilevato alla chiusura del 17 luglio 2020, ultimo giorno di negoziazione precedente al giorno in cui le Azioni dell'Emittente risultavano essere sospese dalle negoziazioni, era pari a Euro 4,51, pertanto il Corrispettivo incorpora un premio del 19,8% rispetto a tale valore.

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, in caso di integrale adesione all'Offerta e calcolato sulla base del Corrispettivo, sarà pari a Euro 113.069.790,00 (cento tredici milioni sessantanovemila settecento novanta/00) (l'”**Esborso Massimo**”).

2.4. Modalità e termini di adesione dell'Offerta, date e modalità di pagamento del Corrispettivo e di restituzione dei titoli oggetto dell'Offerta

In ordine alle modalità e ai termini di adesione dell'Offerta, alle date e alla modalità di pagamento del Corrispettivo nonché alla restituzione dei titoli oggetto dell'Offerta, si rinvia alla Sezione G del Documento di Offerta.

2.5. Modalità di finanziamento, garanzie di esatto adempimento e programmi futuri dell'Offerente

L'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo “*facendo ricorso a mezzi propri derivanti dall'apporto a patrimonio netto da contabilizzarsi come riserva di capitale che verrà effettuato in favore dell'Offerente da parte del socio unico Titan MidCo, che a sua volta si finanzia mediante emissione, in una o più tranches, di obbligazioni a tasso variabile senior, garantite, non convertibili e non subordinate denominate “Euro 120.000.000 Senior Secured Floating Rate Notes due 2025”, con scadenza nel 2025, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 120.000.000,00 (cento venti milioni/00) (il **Prestito Obbligazionario**), pari al valore nominale complessivo delle relative obbligazioni, incrementabile fino a Euro*

⁽¹⁾ Gli intervalli di tempo considerati per il calcolo della media ponderata sono: (i) media ponderata di 1 mese: 25 giugno 2020 – 24 luglio 2020; (ii) media ponderata di 3 mesi: 27 aprile 2020 – 24 luglio 2020; (iii) media ponderata di 6 mesi: 27 gennaio 2020 – 24 luglio 2020; (iv) media ponderata di 12 mesi: 25 luglio 2019 – 24 luglio 2020.

⁽²⁾ Media giornaliera ponderata dei prezzi ufficiali.

215.000.000 (duecentoquindici milioni/00) in funzione della facoltà di Titan MidCo di capitalizzare, in tutto o in parte, gli interessi maturati a valere sulle obbligazioni, in conformità ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento (il **Regolamento del Prestito Obbligazionario**)” (cfr. Paragrafo A.3 del Documento di Offerta).

Il Prestito Obbligazionario sarà emesso in diverse soluzioni.

Ai sensi del Paragrafo A.3 e del Paragrafo G.1 del Documento di Offerta, è previsto inoltre che le obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario:

- saranno destinate alla quotazione e saranno negoziate dalla data di emissione sul sistema multilaterale di negoziazione Wiener Boerse AG Dritter Markt (*Third Market*) gestito dalla Borsa di Vienna e saranno offerte in sottoscrizione esclusivamente a investitori qualificati ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, dell’art. 100, comma 1, lett. a) del TUF e delle relative norme di attuazione di tempo in tempo vigenti; e
- saranno assistite da talune garanzie di tipo personale e reale rette dal diritto italiano e olandese e prestate da Titan MidCo nonché da altre società del gruppo di appartenenza.

Per ulteriori informazioni in merito al finanziamento dell’Offerta e al Prestito Obbligazionario si rinvia al Paragrafo A.3 e G.1 del Documento di Offerta.

3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL’OFFERTA E SULLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO

3.1. Valutazioni in merito alle motivazioni dell’Offerta e programmi futuri dell’Offerente

Considerato che l’Offerta non è stata concordata tra l’Offerente e l’Emittente, il Consiglio di Amministrazione di Techedge ha avuto conoscenza degli obiettivi e dei programmi futuri dell’Offerente in relazione all’Emittente esclusivamente tramite il Documento di Offerta, cfr. in part. Sezioni A e G del Documento di Offerta, al quale si rinvia per la descrizione dei medesimi.

3.1.1 Considerazioni generali e limiti alla capacità del Consiglio di Amministrazione di Techedge di esprimere le proprie valutazioni sulle motivazioni dell’Offerta e sui programmi futuri dell’Offerente

Salvo quanto si dirà nel seguito, il Consiglio di Amministrazione ritiene di dover premettere che le sue valutazioni sugli obiettivi dell’Offerta e sui programmi futuri dell’Offerente scontano un significativo limite nel fatto che le dichiarazioni dell’Offerente appaiono, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, generiche e lasciano un ampio margine di incertezza in ordine ai programmi che l’Offerente intende perseguire.

L’Offerente, infatti, dichiara come unico obiettivo definito quello di acquisire il pieno controllo dell’Emittente e di arrivare, ove possibile, al *Delisting* dell’Emittente stesso, ritenendo che “i programmi futuri e gli obiettivi di lungo-termine relativi al Gruppo Techedge, del Documento di Offerta, possano essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti in una situazione, qual è quella derivante dall’acquisizione da parte dell’Offerente del controllo totalitario e dalla perdita da parte dell’Emittente dello status di società quotata. Ciò, infatti, consentirebbe di conseguire una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa dell’Emittente e una riduzione dei suoi oneri gestionali, nonché l’opportunità per l’Offerente di concentrarsi sullo sviluppo delle attività operative dell’Emittente, senza le limitazioni imposte dalla presenza di soci di minoranza e dagli obblighi e adempimenti derivanti dallo status di società quotata dell’Emittente” (cfr. Paragrafo

G.2.1 del Documento di Offerta).

Al di là dei margini di incertezza circa l'effettiva possibilità per l'Offerente di raggiungere questo obiettivo - su cui il Documento di Offerta, al quale si rinvia (cfr. in particolare Paragrafi A.7 e A.8 del Documento di Offerta) si diffonde e sui quali si dirà nel seguito ove pertinente –, molti dei quali non dipendono dalla volontà dell'Offerente, il Consiglio di Amministrazione rileva che questo dichiarato obiettivo non consente di per sé di capire quali siano i programmi dell'Offerente circa la gestione dell'Emittente e del Gruppo a seguito dell'acquisizione del controllo sullo stesso.

Su questi aspetti, infatti, il Documento di Offerta contiene, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, informazioni alquanto generiche. L'Offerente dichiara di voler *“rafforzare ulteriormente l'offerta di prodotti e servizi di Techedge”* e di *“supportare la crescita”* dell'Emittente. Il Documento di Offerta, tuttavia, non offre indicazioni su come verrebbe supportata la crescita e quali linee strategiche e operative la stessa seguirebbe, rendendo, ad esempio, impossibile al Consiglio di Amministrazione valutare la coerenza delle strategie che verrebbero perseguite dall'Offerente con le strategie di sviluppo del Gruppo attualmente in essere, la compatibilità di tali strategie con le risorse a disposizione dell'Emittente e con la sua struttura, la loro adeguatezza rispetto al posizionamento competitivo del Gruppo, il loro impatto sui progetti in essere e le relazioni con i clienti.

L'Offerente fa poi riferimento alla possibilità di valutare *“operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di business, al fine di perseguire al meglio i predetti obiettivi”* quali, peraltro a titolo meramente esemplificativo, *“acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale”*, senza tuttavia fornire alcuna ulteriore informazione né sulla natura, né sugli obiettivi di tali eventuali operazioni straordinarie che, peraltro, lo stesso Offerente si riserva di non effettuare precisando altresì che *“non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte”*.

In tal senso, non è neppure chiaro se la realizzazione di tali operazioni straordinarie o di riorganizzazione (cfr. Paragrafo 2.2 del Documento di Offerta) sia in qualche modo dipendente da, o collegata a, la durata del Fondo OEP, fissata al 2025 – per quanto suscettibile di estensione (per ulteriori informazioni cfr. Paragrafo B.1.9 del Documento di Offerta) – che potrebbe avere un impatto sul Gruppo e sugli *asset* dello stesso nel caso in cui, tenuto conto dell'orizzonte temporale del fondo stesso, fosse necessario provvedere a una sua liquidazione. D'altra parte, la mancanza di informazioni circa l'identità dei beneficiari ultimi del Fondo OEP VI (Cfr. Paragrafo 2.1 del presente Comunicato) rende impossibile valutare il loro orizzonte di investimento e la tipologia dell'investimento stesso, e la scarsità di informazioni non consente di formulare previsioni circa una eventuale proroga o le implicazioni della stessa. Tali fattori costituiscono, soprattutto in un'ottica di medio-lungo periodo, un ulteriore elemento di incertezza concernente l'Offerta e le sue conseguenze.

Si evidenzia infine che, in ordine allo sviluppo delle strategie dell'Emittente, l'Offerente afferma che *“intende affiancare come partner finanziario il management di Techedge, di cui riconosce la solida esperienza tecnologica e l'eccellente relazione con i clienti”*. Lo stesso Offerente manifesta peraltro l'assenza di progetti relativi alla gestione delle attività dell'Emittente da condividere con l'Amministratore Delegato dell'Emittente affermando che *“non sono in essere progetti relativi alla gestione delle attività dell'Emittente da condividere con l'attuale socio di maggioranza relativa, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato dell'Emittente, il Sig. Domenico Restuccia”* (cfr. Paragrafo A.7 del Documento di Offerta). Si segnala al riguardo che l'Amministratore Delegato dell'Emittente è ed è stato presentato al mercato nel Prospetto Informativo di Techedge come figura chiave che ha

contribuito in maniera determinante allo sviluppo del Gruppo Techedge, da cui dipendono i risultati e il successo del gruppo e la cui perdita esporrebbe il Gruppo a rischi per le sue strategie operative e di crescita (cfr. Sezione 4 - Fattori di Rischio, Paragrafo 4.1.6 del Prospetto Informativo).

Alla luce di tutto quanto sopra, e salve le più puntuali valutazioni che saranno effettuate di seguito, il Consiglio di Amministrazione ritiene che non sia possibile effettuare una valutazione puntuale sui programmi futuri dell'Offerente e sugli obiettivi dell'Offerta, e di dover segnalare agli azionisti che su tali programmi esiste a suo avviso un significativo grado di incertezza.

3.1.2 Considerazioni con riguardo all'obiettivo del *Delisting*.

Come segnalato, l'Offerente ha dichiarato quale obiettivo dell'Offerta quello di pervenire, ove possibile, al *Delisting*. Per ulteriori informazioni in merito ai diversi scenari che potranno porsi per gli azionisti in dipendenza dell'andamento dell'Offerta e delle percentuali di adesione alla stessa, si invitano gli Azionisti a fare riferimento a quanto riportato nel Paragrafo A.15 del Documento di Offerta e nel paragrafo 3.1.4 del presente Comunicato.

Ciò premesso, secondo quanto dichiarato dall'Offerente, l'obiettivo del *Delisting* verrà realizzato, (cfr. in particolare il Paragrafo A.6 del Documento di Offerta) ove ne ricorrano i presupposti, *“per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto di cui all'articolo 108, comma primo e secondo, del TUF, e/o mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma primo, del TUF”*. Ove ad esito dell'Offerta non venissero raggiunte le percentuali necessarie a esercitare il menzionato diritto di acquisto o adempiere il menzionato obbligo di acquisto, l'Offerente informa di voler perseguire il *Delisting* tramite mezzi ulteriori, *“ivi inclusa la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente, veicolo societario non quotato”*.

Al di là di quanto si dirà nel seguito (cfr. in part. paragrafo 3.1.4 del presente Comunicato) in ordine alle principali conseguenze derivanti agli Azionisti che non aderissero all'Offerta di divenire – nel caso ciò si verifichi – soci di una società non più quotata, il Consiglio di Amministrazione ritiene in questa sede di segnalare quanto segue.

Da un primo punto di vista, si segnala che, a fronte dei vantaggi in termini di minori costi organizzativi e di maggiore flessibilità gestionale che l'Offerente ricollega al *Delisting*, il Documento di Offerta non fornisce informazioni circa le modalità con le quali lo stesso ritenga possa essere finanziata la crescita dell'Emittente e del Gruppo o possa comunque soddisfarsi l'eventuale fabbisogno di risorse finanziarie degli stessi in mancanza della possibilità di ricorrere al mercato del capitale di rischio propria delle società con azioni quotate su mercati regolamentati. Il Consiglio di Amministrazione rileva che l'indeterminatezza su questo aspetto costituisce un punto di attenzione nella misura in cui:

- i. da un lato, l'Offerente non ha fornito alcuna indicazione circa la sua intenzione o possibilità di finanziare l'Emittente con mezzi propri;
- ii. dall'altro lato l'Offerente ha, per converso, dichiarato che *“per far fronte al rimborso degli importi dovuti ai sensi del Prestito Obbligazionario (comprensivi di capitale e interessi), non è escluso che venga fatto ricorso, a seconda del caso, all'utilizzo di flussi di cassa derivanti dall'eventuale distribuzione di dividendi e/o riserve disponibili (ove esistenti), dell'Emittente e/o, in caso di Fusione, all'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'Emittente”* e che *“nelle more dell'attuazione della Fusione, ovvero in caso di mancata Fusione, il rimborso del Prestito Obbligazionario potrebbe avvenire prevalentemente mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dalla distribuzione di eventuali riserve*

disponibili dell'Emittente. Inoltre, Titan MidCo, potrebbe determinare, per il tramite dell'Offerente e l'esercizio dei diritti di voto dell'Offerente nell'ambito dell'assemblea ordinaria degli azionisti dell'Emittente, l'adozione di deliberazioni volte a distribuire agli azionisti, a titolo di dividendi ordinari e/o straordinari, risorse disponibili dell'Emittente medesimo, anche di ingente entità” (cfr. Paragrafo G.2.5 del Documento di Offerta);

- iii. dall'altro lato ancora, la possibilità per l'Emittente di ricorrere autonomamente ad indebitamento finanziario potrebbe trovare limiti in ragione dell'esistenza dell'indebitamento contratto per far fronte agli obblighi di pagamento connessi all'Offerta, sia nel caso in cui intervenga la Fusione, sia nel caso in cui ciò non avvenga (si veda il Paragrafo 3.1.3 del presente Comunicato per puntuali valutazioni sul Prestito Obbligazionario emesso da TitanMidCo).

Il Consiglio di Amministrazione rileva che l'assenza di qualsivoglia indicazione al riguardo nel Documento di Offerta costituisce un importante elemento di incertezza su un fronte molto rilevante della futura gestione dell'Emittente e del Gruppo.

Da un secondo punto di vista, l'Offerente pone l'attenzione sulla rilevanza dell'eventuale mancata adesione all'Offerta da parte del “*Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato dell'Emittente, Sig. Domenico Restuccia (che, sulla base delle informazioni disponibili alla Data del Documento di Offerta, risulta detenere, direttamente e indirettamente, e come meglio specificato al paragrafo B.2.4(A), n. 8.258.643 Azioni, rappresentative del 32,04% del capitale sociale dell'Emittente)*”, con particolare riferimento alla probabile impossibilità per l'Offerente sia di addvenire alla Fusione, sia di deliberare future operazioni straordinarie – che richiedano, in particolare, deliberazioni da parte dell'assemblea straordinaria dell'Emittente – senza il consenso del Sig. Domenico Restuccia (cfr. Paragrafo G.2.2 del Documento di Offerta).

Posto che l'Offerente non ha evidentemente alcun controllo né possibilità di influire su sulla scelta del Sig. Domenico Restuccia in ordine all'adesione all'Offerta, il Consiglio di Amministrazione ritiene di dover segnalare che l'Offerente non dà alcuna informazione né il Documento di Offerta contiene alcuna valutazione sulle potenziali implicazioni della mancata adesione del Sig. Domenico Restuccia all'Offerta in termini di impatto sui programmi futuri dell'Offerente con riguardo all'Emittente e al Gruppo e sulla capacità dell'Offerente di implementarli. Tale carenza assume tanto più rilievo in quanto lo stesso Offerente, nel documento di Offerta, rappresenta la difficoltà di realizzare le operazioni straordinarie – che parrebbero un elemento qualificante, per quanto poco declinato, della sua strategia – in assenza del consenso del socio di maggioranza relativa (i.e. Sig. Domenico Restuccia).

3.1.3 Valutazioni in ordine al finanziamento dell'Offerta e alle sue implicazioni in caso di successo dell'Offerta

In ordine al finanziamento dell'Offerta, occorre innanzitutto ricordare che l'Offerente intende finanziare l'Offerta attraverso il ricorso a mezzi propri derivanti dall'apporto a patrimonio netto da contabilizzarsi come riserva di capitale che verrà effettuato in favore dell'Offerente da parte del socio unico Titan MidCo che a sua volta si finanzia mediante emissione del Prestito Obbligazionario (cfr. Paragrafo G.1.1 del Documento di Offerta). Ove il debito finanziario contratto da Titan MidCo per il pagamento del corrispettivo dell'Offerta non fosse rimborsato al momento della Fusione o della Fusione in caso di Delisting, le stesse - quali possibili scenari successivi all'Offerta - “*potrebbero qualificarsi, se del caso, come “fusione con indebitamento”, con conseguente applicazione dell'articolo 2501-bis del Codice Civile anche in ragione dell'indebitamento contratto da parte di Titan MidCo, in forza del Prestito Obbligazionario, per finanziare l'acquisizione dell'Emittente”* (cfr. paragrafi A.8 e G.2.4 del Documento di Offerta). Si

segnala a riguardo che la disciplina della “fusione a seguito di acquisizione con indebitamento” di cui all’art. 2501-bis c.c. appronta specifici presidi con riguardo, tra l’altro, alla disponibilità, da parte della società risultante dalla fusione, delle risorse finanziarie previste per il rimborso dell’indebitamento contratto dall’acquirente ⁽³⁾.

Nel caso in cui intervenisse la Fusione o la Fusione in caso di *Delisting*, e il Prestito Obbligazionario non fosse stato a tale momento rimborsato, il conseguente indebitamento potrebbe dunque gravare (anzi, nel caso della Fusione in caso di *Delisting* tale effetto, alla Data del Comunicato, appare una diretta e naturale conseguenza dell’operazione) sulla società risultante dalla stessa. Qualora, invece, non si procedesse alla Fusione, l’indebitamento contratto da Titan MidCo rimarrebbe in capo alla stessa. In questo caso, Techedge non sarebbe soggetta alle limitazioni previste dal Prestito Obbligazionario e anzi potrebbe essere interesse dell’Offerente perseguire una politica di distribuzione degli utili a servizio della restituzione dei finanziamenti contratti. Naturalmente, la distribuzione di dividendi o riserve potrebbe avere un impatto sulla valorizzazione dei titoli della Società. Anche in assenza di fusioni, dunque, l’indebitamento necessario a promuovere l’Offerta potrebbe influenzare le scelte relative alla gestione della stessa e, conseguentemente, la sua crescita futura.

Infatti, il Documento di Offerta prospetta che *“per far fronte al rimborso degli importi dovuti ai sensi del Prestito Obbligazionario (comprensivi di capitale e interessi), non è escluso che venga fatto ricorso, a seconda del caso, all’utilizzo di flussi di cassa derivanti dall’eventuale distribuzione di dividendi e/o riserve disponibili (ove esistenti), dell’Emittente e/o, in caso di Fusione, all’utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento dell’attività dell’Emittente”* e che *“nelle more dell’attuazione della Fusione, ovvero in caso di mancata Fusione, il rimborso del Prestito Obbligazionario potrebbe avvenire prevalentemente mediante l’utilizzo dei flussi di cassa derivanti dalla distribuzione di eventuali riserve disponibili dell’Emittente. Inoltre, Titan MidCo, potrebbe determinare, per il tramite dell’Offerente e l’esercizio dei diritti di voto dell’Offerente nell’ambito dell’assemblea ordinaria degli azionisti dell’Emittente, l’adozione di deliberazioni volte a distribuire agli azionisti, a titolo di dividendi ordinari e/o straordinari, risorse disponibili dell’Emittente medesimo, anche di ingente entità”* (cfr. Paragrafo G.2.5 del Documento di Offerta).

Si segnala poi che il Regolamento del Prestito Obbligazionario, per quanto rappresentato nel Documento di Offerta non essendo stato possibile alla Data del Comunicato visionare termini e condizioni definitive del predetto Regolamento, prevede clausole che potrebbero incidere su Techedge e sul Gruppo, in quanto, sulla base delle informazioni disponibili e secondo quanto descritto nel Documento di Offerta in relazione allo stesso (cfr. Paragrafo G.1.1 del Documento di Offerta, cui si rinvia per ulteriori informazioni):

⁽³⁾*“Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo. Il progetto di fusione di cui all’articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione. La relazione di cui all’articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. La relazione degli esperti di cui all’articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma. Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente. Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505 bis”.*

(i) il Regolamento del Prestito Obbligazionario prevede che, anche in assenza della Fusione, l’Emittente e il Gruppo siano tenuti al rispetto di determinati *covenant* finanziari relativi alla leva finanziaria del Gruppo e all’indebitamento netto dell’Emittente; simili *covenant* costituirebbero un vincolo e una limitazione nella scelta, da parte del Gruppo, delle proprie strategie di crescita;

(ii) il Regolamento del Prestito Obbligazionario prevede “limitazioni alle acquisizioni societarie”, “limitazioni alle operazioni straordinarie” e “restrizioni al pagamento di dividendi” (da parte di Titan MidCo e OEP 15bis), con eccezione di quanto espressamente consentito dallo stesso regolamento del Prestito Obbligazionario, che potrebbero integrare impegni estremamente limitanti per lo sviluppo dell’attività sociale e per gli azionisti della società post fusione (tra cui gli azionisti di Techedge successivamente all’Offerta);

(iii) il Prestito prevede eventi di default – che renderebbero necessario ripagare il Prestito Obbligazionario – in conseguenza di “*events of default*” esterni a Techedge o al Gruppo a essa facente capo, quali “*cross-default del così definito “Titan Group” e del così definito “Lutech Group” per importi superiori alle soglie di materialità previste nel regolamento del Prestito Obbligazionario*” (cfr. Paragrafo G.1.1 del Documento di Offerta), con un impatto negativo, potenzialmente rilevante, per la situazione finanziaria della società post fusione.

In linea generale, dunque, Techedge come risultante dalla Fusione o dalla Fusione in caso di Delisting, potrebbe trovarsi ad assumere un debito in grado di influenzare la futura attività di Techedge e del Gruppo, sia per la stessa entità dell’indebitamento – che peraltro, anche alla luce delle dimensioni dell’Emittente, appare di dimensione considerevole – sia per effetto degli specifici obblighi previsti dal regolamento del Prestito Obbligazionario, che assumono particolare rilievo per l’attività del Gruppo.

Si può ritenere dunque che, in caso di successo dell’Offerta Techedge e il Gruppo Techedge saranno influenzati o direttamente, nel caso di Fusione o Fusione in caso di Delisting, o indirettamente, nel caso in cui il rimborso del Prestito Obbligazionario continuasse a gravare sulle società nella sua catena di controllo, da tale indebitamento, che potrebbe avere impatto sulle scelte gestionali e strategiche. Sul punto, occorre rilevare, notando ancora una volta l’elevato grado di indeterminatezza che caratterizza il Documento di Offerta, che l’Offerente non svolge alcuna valutazione in merito alla sostenibilità dello stesso indebitamento, sulle ragioni per cui l’Offerente ritiene che lo stesso sia sostenibile, sull’impatto dello stesso e delle decisioni gestionali che potrebbe rendere necessarie - ad esempio la distribuzione di riserve o la destinazione di cassa al rimborso del debito - sulle strategie di sviluppo che l’Offerente intende perseguire, sulle assunzioni relative al debito stesso – anche sulla base dell’orizzonte temporale in cui si prevede il rimborso del finanziamento stesso, il 2025.

In tema, si rileva inoltre che il Prestito Obbligazionario risulterà garantito, *inter alia*, da un pegno sulle azioni di varie società nella catena di controllo dell’Offerente (OEP 15bis, OEP 14, Titan MidCo) e dell’Offerente stesso, nonché da un pegno sul 100% delle Azioni dell’Emittente che saranno detenute dall’Offerente successivamente all’Offerta, sottoscritto con Tikehau Investment Management S.A.S. in qualità di agente per le garanzie e mandatario con rappresentanza dei creditori garantiti. Ne consegue che, in presenza di un’eventuale impossibilità al rimborso delle obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario, qualora il pegno sulle azioni dell’Emittente venisse escusso, la proprietà dello stesso verrebbe acquisita dai titolari delle obbligazioni costituenti il Prestito Obbligazionario.

Si noti, infine, come in caso di esito positivo dell’operazione, avendo l’Offerente previsto la possibilità di effettuare una fusione per incorporazione dell’Emittente, da cui ne discenderebbe il c.d. *push-down* dell’Indebitamento dell’Offerente con un incremento dell’indebitamento netto

della Società, fino ad un importo pari all'Indebitamento Massimo della Società, occorrerà tenere presente della modifica della struttura finanziaria e della fattispecie che parte dei flussi di cassa storicamente generati dalla Società saranno destinati al servizio dell'Indebitamento dell'Offerente ovvero l'Indebitamento Massimo dell'Offerente. .

Anche alla luce di quanto rilevato al Paragrafo B.2.7 del Documento di Offerta in ordine alla posizione finanziaria netta del Gruppo Techedge, si rileva infine che, al 30 giugno 2020, la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata del Gruppo Techedge evidenzia che *“l'attenzione alla gestione del circolante e della liquidità ha consentito di migliorare la NFP rispetto al 31 dicembre 2019 passando da un indebitamento finanziario pari ad Euro 303 migliaia, ad una posizione finanziaria netta positiva pari ad Euro 5.295 migliaia e la liquidità a fine semestre si è attestata su un valore di Euro 38.167 migliaia”*. Un consistente aumento dell'indebitamento parrebbe dunque segnare una discontinuità con le strategie di gestione finanziaria perseguite da Techedge alla Data del Comunicato.

3.1.4 Considerazioni sugli scenari successivi all'Offerta

Per poter formulare considerazioni sull'Offerta, è utile tenere in considerazione gli scenari che si potrebbero configurare a esito della medesima. Si rinvia al riguardo alla Sezione A, e in particolare al Paragrafo A.15.1, del Documento di Offerta.

A livello di premessa generale, deve anzitutto ricordarsi che l'Offerente ha espressamente manifestato l'intenzione di addivenire al *Delisting* di Techedge e a questo fine ha declinato nel Documento di Offerta le diverse modalità con le quali intende addivenire a questo risultato, a seconda della percentuale di adesione all'Offerta, e ha comunque dichiarato (cfr. Paragrafo A.11 e A.15.1 del Documento di Offerta) che non è sua intenzione procedere alla ricostituzione del flottante, con conseguente possibilità che Borsa Italiana S.p.A. disponga la sospensione o la revoca dalla quotazione delle azioni (cfr. Paragrafo A.13 del Documento di Offerta). Pertanto, nel ponderare la decisione circa l'adesione all'Offerta, riteniamo che gli azionisti debbano considerare l'eventualità, nel caso di mancata adesione, di divenire, a seguito della stessa e delle successive operazioni prospettate dall'Offerente, azionisti di una società non più quotata.

In questo scenario, gli azionisti dovranno, a nostro giudizio, tenere conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- (i) ove decidessero di non aderire all'Offerta e di non esercitare il successivo diritto di vendere le proprie azioni all'Offerente ex art. 108 TUF – fatto salvo il caso in cui l'Offerente si trovi in condizione di esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 TUF -, gli azionisti ordinari di Techedge si troverebbero, in una prima fase, ad essere titolari di azioni dell'Emittente non più quotate; e, successivamente alla Fusione in caso di *Delisting*, di azioni dell'Offerente, società non quotata;
- (ii) pertanto, nella misura in cui l'Offerente decida di proporre all'assemblea straordinaria la Fusione successivamente al *Delisting* delle Azioni, e l'assemblea straordinaria deliberi favorevolmente, gli azionisti che non concorressero alla relativa deliberazione non godrebbero del diritto di recesso ex art. 2437-*quinquies* c.c.. Il diritto di recesso potrebbe peraltro esistere, secondo una interpretazione che allo stato pare condivisa dalla maggioranza della dottrina, qualora, per effetto dell'incorporazione, lo statuto della società di cui gli stessi diverrebbero azionisti contenesse clausole la cui introduzione costituisce causa legale di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c.;
- (iii) le società non quotate sono gravate da obblighi di informazione nei confronti degli azionisti

molto inferiori rispetto a quelli gravanti sulle società quotate, e che si riducono sostanzialmente, nell'ordinario, all'informativa di bilancio. Le società non quotate c.d. a capitale diffuso sono gravate da obblighi di comunicazione superiori a quelli vigenti per le società chiuse, ma comunque inferiori rispetto a quelli previsti per le società quotate;

- (iv) le soglie previste dalla legge per l'esercizio di alcuni rilevanti diritti della minoranza (come ad esempio il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari ai sensi dell'art. 2377 c.c. o il diritto di esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all'art. 2393-bis c.c.) sono molto superiori nelle società c.d. chiuse rispetto a quelle previste per le società che fanno ricorso al capitale di rischio (quotate o a capitale diffuso). Allo stato, non è possibile escludere che gli azionisti di Techedge si troverebbero ad essere soci di una società c.d. chiusa;
- (v) anche ove Techedge dovesse divenire, a seguito del *delisting*, una società a capitale diffuso, non sarebbe comunque più applicabile il meccanismo del c.d. voto di lista di cui agli artt. 147-ter e ss. TUF che rende possibile alle minoranze nominare loro rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo della società;
- (vi) le azioni di una società non quotata non sono negoziate in un mercato regolamentato e sulla base di prezzi ufficiali. Il disinvestimento presuppone la ricerca e l'individuazione di un acquirente e la negoziazione su base individuale di un prezzo di trasferimento;
- (vii) inoltre, la libertà di trasferire le azioni potrebbe essere limitata mediante l'introduzione nello statuto di clausole limitative della circolazione (quali clausole di prelazione o di gradimento);

Poiché l'Offerente ha rappresentato la sua intenzione, nel caso in cui a esito dell'Offerta restasse quotato, di proporre ai competenti organi dell'Emittente e dell'Offerente di conseguire il *Delisting* mediante la Fusione, si rammenta che nel caso in cui le azioni ordinarie, al momento in cui viene deliberata la Fusione, siano quotate, maturerebbero i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* c.c.. Inoltre, il rapporto c.d. di cambio che stabilirà, nel contesto della Fusione, il rapporto tra le azioni Techedge e le azioni della società risultante dalla Fusione che spetteranno a ciascun azionista, non è stato fissato e la valorizzazione di Techedge in tale ambito potrebbe essere diversa da quella implicita nel prezzo dell'Offerta. Segnaliamo che la Fusione sarebbe soggetta alla disciplina delle operazioni con parti correlate di cui alla Delibera Consob n. 17221/2010 e alla relativa procedura adottata dalla Società e quindi risulterebbero applicabili i conseguenti presidi a tutela della correttezza procedurale e sostanziale dell'operazione. Inoltre, rammentiamo che, secondo quanto descritto nel Documento di Offerta, l'Offerente ha finanziato l'Offerta, in parte, mediante ricorso a indebitamento finanziario. Nel caso in cui tale indebitamento non fosse stato estinto al momento della deliberazione di fusione, per effetto di quest'ultima gli azionisti della Società si troverebbero ad essere soci della società indebitata. Come già precisato, alla Fusione potrebbe applicarsi la disciplina di cui all'art. 2501-*bis* c.c..

Quale aspetto autonomamente rilevante non trattato nel Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione segnala che, qualora l'Offerente acquisisse, ad esito dell'Offerta, una percentuale del capitale dell'Emittente tale da integrare l'ipotesi di controllo azionario di diritto di cui all'art. 2359, comma 1, c.c., opererebbe la presunzione relativa di esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte dell'Offerente e/o di altro soggetto all'interno della catena partecipativa sull'Emittente ai sensi dell'art. 2497-*sexies* c.c.. L'Offerente non ha manifestato alcuna intenzione al riguardo. Si segnala che da un eventuale esercizio di direzione e coordinamento potrebbe derivare una gestione unitaria del gruppo di cui Techedge verrebbe a far

parte, e le decisioni gestionali di Techedge potrebbero essere influenzate dal soggetto esercente l'attività di direzione e coordinamento sulla stessa, anche eventualmente con logiche di compensazione infragruppo nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

3.1.5 Scenario per i possessori di Stock Option

Con riferimento ai titolari delle opzioni emesse nel contesto del Piano di Incentivazione Stock Option 2020-2022, si rappresenta che, secondo quanto previsto dai Paragrafi A.16 e B.2.2 del Documento di Offerta, nel caso in cui all'Offerta seguisse il Delisting, gli stessi, ove dovessero esercitare le opzioni a loro spettanti, risulterebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con una conseguente difficoltà a liquidare le stesse oltre alle ulteriori caratteristiche che connotano gli investimenti in società non quotate precedentemente descritti.

Si evidenzia che, alla Data del Comunicato, non è stata espressa alcuna volontà dell'Offerente in merito alla possibilità di acquistare le Azioni eventualmente oggetto di sottoscrizione per effetto dell'esercizio di tali opzioni da parte dei titolari di Stock Option.

3.2. Valutazioni in merito alle condizioni di efficacia dell'Offerta

L'Offerente ha subordinato l'efficacia dell'Offerta alla circostanza che si verifichino le condizioni di cui al Paragrafo A.1 del Documento di Offerta. Si ricorda che l'Offerente ha specificato di riservarsi *“la facoltà di rinunciare a, o modificare, in tutto o in parte, una o più delle Condizioni dell'Offerta (nei limiti di quanto indicato alla precedente lettera c) relativamente alla Condizione sulla Soglia) in qualsiasi momento e a sua sola discrezione, in conformità alle previsioni dell'articolo 43 del Regolamento Emittenti, dandone comunicazione ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti”* (cfr. Paragrafo A.1 del Documento di Offerta).

A giudizio del Consiglio di Amministrazione, tali condizioni sono legittime ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Emittenti Consob, fatto salvo quanto di seguito rappresentato.

- (i) con riferimento alla Condizione Antitrust, si rammenta che, secondo quanto reso noto dall'Offerente, l'operazione proposta dall'Offerente è stata autorizzata dalle autorità antitrust espressamente individuate come competenti dallo stesso. Sulla base delle informazioni rese note nel Documento di Offerta, al Consiglio di Amministrazione pare che l'Offerente non sia in grado di escludere l'eventualità che siano avviate ulteriori istruttorie sull'operazione stessa da parte di autorità antitrust non identificate alla Data del Documento di Offerta come competenti;
- (ii) con riferimento alla Condizione Golden Power, si rammenta che è stato reso noto dall'Offerente in data 14 settembre 2020 che *“la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato che è stata accolta la proposta di non esercizio dei poteri speciali già formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico (Amministrazione responsabile della relativa istruttoria) in relazione alla Notifica Golden Power”* (cfr. Paragrafo A.1. del Documento di Offerta). Sulla base delle informazioni rese note nel Documento di Offerta, al Consiglio di Amministrazione pare che l'Offerente non sia in grado di escludere l'eventualità che intervengano comunicazioni che confermino l'obbligo di procedere a una notifica ai sensi di previsioni di legge straniera analoghe a quelle di cui al D.L. n. 21/2012;
- (iii) con riferimento alla Condizione Interim Management, si deve rilevare che (a) la stessa fa riferimento a una categoria estremamente ampia e genericamente individuata di atti od operazioni, e non sembrano valere a circoscrivere la portata di tale condizione gli atti

indicati “*a mero titolo esemplificativo*” nel Documento di Offerta, essendo incluse in tale elenco sia operazioni sul capitale, distribuzioni e operazioni straordinarie, sia operazioni la cui portata potrebbe essere anche estremamente ridotta quali “*trasferimenti, anche a titolo temporaneo, di asset*” e “*assunzione di debito*”; (b) tali atti od operazioni possono rilevare non solo quando da essi “*possa derivare una significativa variazione, rispetto a quanto risultante alla data della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, anche prospettica, del capitale, del patrimonio, della situazione economica e finanziaria e/o dell’attività dell’Emittente*” ma anche ove “*siano comunque incoerenti con l’Offerta e le motivazioni industriali e commerciali sottostanti, fermo in ogni caso quanto previsto dalla condizione di cui al successivo punto*”. La genericità e l’ampiezza del numero degli atti od operazioni suscettibili di integrare la Condizione Interim Management, unitamente alla rilevata incertezza delle motivazioni industriali e commerciali sottostanti all’Offerta (cfr. quanto rappresentato al Paragrafo 3.1.1 del presente Comunicato), valgono, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, a creare una situazione di incertezza sui presupposti del verificarsi della Condizione Interim Management, in quanto paiono consentire all’Offerente di non dar corso all’Offerta sulla base di valutazioni autonome e almeno in parte discrezionali. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ritiene di dover segnalare che l’ampiezza della Condizione Interim Management è tale da non poter escludere che siano considerati fatti idonei ad attivarla atti di gestione che l’attuale *management* del Gruppo considera entro l’ordinaria condotta del Gruppo. Infine, il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale clausola non possa ritenersi in linea con la prassi;

- (iv) con riferimento alla Condizione MAC, alla luce della latitudine dei potenziali avvenimenti che potrebbero integrare tale condizione, sulla base delle informazioni rese note nel Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce del protrarsi della pandemia e dell’incremento dei contagiati dal virus SARS-CoV-2 (A tal proposito si segnala che l’Offerente ha precisato che la Condizione MAC comprende anche gli eventi che si verifichino in conseguenza di, o in connessione con, la diffusione della pandemia COVID-19), rileva la sussistenza di una considerevole incertezza in ordine al possibile verificarsi della stessa.

Secondo quanto rappresentato al Paragrafo A.1.1 del Documento di Offerta, “*in caso di mancato avveramento anche di una sola delle condizioni dell’Offerta e di mancato esercizio da parte dell’Offerente della facoltà di rinunziarvi e del conseguente non perfezionamento dell’Offerta, le Azioni portate in adesione all’Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui verrà comunicato il mancato perfezionamento dell’Offerta*”.

3.3. Valutazioni sulla congruità del Corrispettivo

3.3.1 Principali informazioni sul Corrispettivo contenute nel Documento di Offerta

Secondo quanto descritto nel Paragrafo E.1 del Documento di Offerta, l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo pari a Euro 5,40 per ciascuna Azione Techedge portata in adesione all’Offerta.

Il Corrispettivo sarà interamente pagato in contanti dall’Offerente alla Data di Pagamento, e si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell’Offerente. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti dell’Offerta.

In ordine al Corrispettivo, si veda la Sezione E del Documento di Offerta.

3.3.2 Metodologie e sintesi dei risultati utilizzati dall'Esperto Indipendente

L'Emittente, al fine di poter valutare con maggiore completezza la congruità del Corrispettivo, ha conferito a Studio Laghi S.r.l. l'incarico di Esperto Indipendente, con lo scopo di fornire elementi, dati e riferimenti utili a supporto delle proprie valutazioni.

Il Parere di Congruità redatto dall'Esperto Indipendente in data 24 settembre 2020 è stato trasmesso in bozza al Consiglio di Amministrazione il 23 settembre. Copia del Parere di Congruità – cui si rinvia per un'illustrazione approfondita delle analisi svolte e delle metodologie utilizzate – è allegata al presente Comunicato.

In particolare, sul punto, vengono di seguito indicate le metodologie utilizzate e le risultanze di ogni criterio impiegato ai fini della redazione del Parere di Congruità:

- i) metodo delle quotazioni di borsa: è stato fatto riferimento all'andamento delle quotazioni del titolo azionario di Techedge a far data dalla quotazione sul mercato azionario al fine di tenere conto dei *trend* del mercato e della Società e sono state individuate le medie ponderate per l'ammontare dei volumi di negoziazione giornalieri relative a periodi di diversa ampiezza antecedenti alla Data di Annuncio;
- ii) metodo dei premi d'OPA: sono stati analizzati i premi implicitamente riconosciuti rispetto ai prezzi medi ponderati degli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi antecedenti alla data dell'annuncio dell'offerta nelle offerte pubbliche di acquisto volontarie realizzate a partire dall'anno 2010 e fino al 31 luglio 2020 sul mercato borsistico italiano da parte di soggetti offerenti che, *ante* operazione, detenevano una quota di partecipazione nella società *target* (emittente) inferiore al 50%, escludendo le operazioni caratterizzate da una società *target* operante nel settore finanziario o assicurativo;
- iii) metodo dei multipli di mercato: la stima è stata effettuata adottando un *entity approach to evaluation* basato sull'applicazione del multiplo *Enterprise Value/EBITDA* ("EV/EBITDA") determinato sulla base di un campione di imprese comparabili a Techedge.

Di seguito si riportano i risultati derivanti dalle metodologie sopra esposte:

Metodo adottato	Minimo per azione / premio implicito minimo	Massimo per azione / premio implicito massimo
metodo delle quotazioni di borsa	€ 4,22	€ 4,73
metodo dei premi d'OPA	20%	30%
metodo dei multipli di mercato	€ 5,3	€ 7,3

Nel rinviare alla *fairness opinion* per tutti gli elementi di ulteriore dettaglio, si evidenzia che – sulla base delle analisi e valutazioni effettuate – il Prof. Enrico Laghi ha ritenuto che il Corrispettivo dell'Offerta sia congruo da un punto di vista finanziario richiamando l'attenzione sul fatto che le risultanze del metodo dei multipli di mercato e le analisi condotte sui fondamentali della Società tendono a esprimere valori superiori rispetto al Corrispettivo dell'Offerta e che

risulta necessario tenere in considerazione l'effetto (peraltro, allo stato, solo potenziale) sulla dinamica di allocazione dei flussi finanziari prospettici della gestione corrente che potrebbe derivare, in caso di esito positivo dell'OPA, dalla possibile revisione della struttura finanziaria della Società.

Per le conclusioni del Consiglio di Amministrazione sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo si rinvia al Paragrafo 8 del presente Comunicato, Conclusioni del Consiglio di Amministrazione.

4. INDICAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLE TRATTATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE

Si segnala che nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ha partecipato a qualunque titolo alle trattative per la definizione dell'Offerta.

5. AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E COMUNICAZIONE DEI FATTI DI RILIEVO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

5.1. Informazioni sui fatti di rilievo successivi all'approvazione dell'ultimo bilancio o dell'ultima situazione contabile infra-annuale periodica pubblicata

Non vi sono informazioni finanziarie aggiornate dell'Emittente e del Gruppo Techedge ulteriori rispetto a quelle contenute nella Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata di Techedge al 30 Giugno 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 11 settembre 2020.

Tali dati hanno formato oggetto di un comunicato stampa diffuso in data 11 settembre 2020 e sono messi altresì a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente <http://www.techedgegroup.com/>, cui si rinvia per ulteriori informazioni.

Non vi sono fatti di rilievo successivi all'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020.

5.2. Informazioni sull'andamento recente e sulle prospettive dell'Emittente

Alla Data del Comunicato, non vi sono informazioni ulteriori sull'andamento recente dell'Emittente e del Gruppo rispetto a quanto indicato nel comunicato stampa di Techedge dello scorso 11 settembre 2020, nonché nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 dell'Emittente resa disponibile sul sito internet dello stesso in data 18 settembre 2020, in relazione ai risultati dell'Emittente del primo semestre 2020, di cui al precedente Paragrafo 3.1. del presente Comunicato. In merito alle prospettive future si rinvia a quanto già reso noto nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 dell'Emittente resa disponibile sul sito internet dello stesso in data 18 settembre 2020.

6. VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI CHE L'EVENTUALE SUCCESSO DELL'OFFERTA AVRÀ SUGLI INTERESSI DELL'EMITTENTE NONCHÉ SULL'OCCUPAZIONE E SULLA LOCALIZZAZIONE DEI SITI PRODUTTIVI

L'Offerente, secondo quanto riferito nel Documento di Offerta nel capitolo relativo ai programmi elaborati in relazione all'Emittente (cfr. Paragrafo G.2.2 del Documento di Offerta), intende

“accelerare le trasformazioni sul piano commerciale, tecnologico e organizzativo, preservando al contempo le competenze professionali esistenti con forte attenzione alle esigenze dei clienti”. Con specifico riferimento ai lavoratori, l’Offerente ha precisato che *“in caso di successo dell’Offerta, non verrebbe persa la collocazione nazionale né delle sedi operative, né dei lavoratori, di Techedge”* e che *“non intende ridurre la presenza di Techedge in Italia (ovvero in nessuno degli Stati europei)”* (cfr. Paragrafo A.6. del Documento di Offerta).

Quanto dichiarato nel Documento di Offerta pare dunque implicare un mantenimento della collocazione delle sedi e dei lavoratori sul territorio italiano ed europeo. Si rappresenta tuttavia che i programmi futuri dell’Offerente con riguardo ai lavoratori non chiariscono se l’Offerta, nonché le ulteriori operazioni straordinarie cui l’Offerente fa accenno nel Documento di Offerta, possano avere un impatto – e se del caso quale impatto – sui livelli occupazionali nonché sul numero di lavoratori impiegati dal Gruppo. Sul punto, si rileva che, al di là di quanto richiamato sopra, le generiche indicazioni riguardanti il *“rafforzamento del posizionamento competitivo”* o la *“valorizzazione del business nel medio-lungo periodo”* non permettono di trarre indicazioni sulle prospettive occupazionali e relative ai siti produttivi.

Si evidenzia, tuttavia, che nonostante la scarsità di informazioni fornite nel Documento di Offerta, significative incertezze in relazione agli effetti dell’eventuale successo dell’Offerta sui livelli occupazionali potrebbero derivare da potenziali operazioni di riorganizzazione che riguarderebbero Techedge e il Gruppo. Il Documento di Offerta specifica infatti che potranno essere valutate in futuro *“anche possibili operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di business, al fine di perseguire al meglio i predetti obiettivi di crescita e sviluppo”*. Non è chiaro, anche alla luce di quanto reso noto in data 28 luglio 2020 da OEP – si pensi ad esempio alla dichiarazione riportata in tale comunicato da Tullio Pirovano, CEO di Lutech *“Non vediamo l’ora di accogliere Edoardo, José e il management di Techedge nella famiglia OEP”* – se, in caso di successo dell’Offerta, potranno ad esempio avvenire operazioni di integrazione con Lutech S.p.A., società per azioni di diritto italiano attiva nella fornitura di sistemi informatici volti a favorire la trasformazione digitale e lo sviluppo di tecnologie innovative per aziende appartenenti ad una moltitudine di mercati finali, controllata da OEP ed operante in un settore di attività affine a quello di Techedge, che possano avere effetti sui dipendenti e sui livelli occupazionali di Techedge.

Si richiama inoltre quanto già illustrato in ordine alla possibilità che l’indebitamento finanziario derivante dal Prestito Obbligazionario, anche per effetto della Fusione o della Fusione in caso di *Delisting*, venga a gravare su Techedge e sul Gruppo, e in generale al fatto che lo stesso indebitamento finanziario potrà comunque avere riflessi su Techedge e sul Gruppo connessi alle decisionali gestionali del *management* dell’Emittente successivamente all’Offerta. Si fa ad esempio riferimento alla possibile scelta di destinare, in caso di Fusione, i flussi di cassa derivanti dall’attività del Gruppo o, in assenza della stessa, i flussi di cassa derivanti dalla distribuzione di dividendi o riserve disponibili, al rimborso degli importi dovuti ai sensi del Prestito Obbligazionario (cfr. Paragrafo A.8.1 del Documento di Offerta). L’assunzione di un rilevante debito finanziario potrebbe dunque avere un impatto sulla gestione dell’Emittente e del Gruppo e non è possibile escludere che ciò produrrebbe un impatto anche sul complesso degli *stakeholders*, e dunque anche per i dipendenti, del Gruppo (cfr. Paragrafo 3.1.3 del presente Comunicato).

Alla Data del Comunicato dell’Emittente non è pervenuto il parere dei rappresentanti dei lavoratori dell’Emittente che, ove rilasciato, sarà messo a disposizione del pubblico nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Il Comunicato dell’Emittente è trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell’art. 103, comma 3-*bis*, del TUF.

7. INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 39, COMMA 1, LETTERA H), DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

L'Offerente ha manifestato la possibilità che, successivamente alla chiusura dell'Offerta, ricorrendone le condizioni, venga decisa la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente ovvero in Titan MidCo, veicoli societari non quotati, la quale fusione potrebbe qualificarsi, se del caso, come fusione con indebitamento con conseguente applicabilità dell'articolo 2501-bis e dell'articolo 2437- *quinquies* c.c..

Alla Data del Comunicato, non è stata adottata alcuna formale decisione riguardo alle questioni sopra descritte. Fatto salvo quanto rappresentato nel presente Comunicato dell'Emittente in ordine alle valutazioni sui programmi futuri dell'Offerente, non è possibile allo stato valutare gli effetti dell'eventuale fusione sull'indebitamento dell'Emittente, su contratti di finanziamento in essere e sulle relative garanzie, nonché l'eventuale necessità di stipulare nuovi contratti di finanziamento, in quanto tali effetti dipenderanno in concreto da quale sarà la società non quotata con cui l'Emittente potrebbe fondersi, dalle modalità di attuazione della fusione e dall'idoneità del patrimonio e dei flussi finanziari della società risultante dalla fusione a ripagare l'indebitamento.

8. CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In conclusione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto indicato nel Documento di Offerta e condivise le valutazioni espresse dall'Esperto Indipendente, ritiene di dover segnalare che il suo giudizio complessivo in merito all'Offerta si basa su 2 elementi rilevanti ma distinti:

- la congruità del Corrispettivo offerto;
- l'impatto dell'Offerta, ove la stessa divenisse efficace, sulle prospettive di sviluppo strategico ed occupazionale del Gruppo Techedge, tenuto conto delle finalità della stessa e dei programmi futuri dell'Offerente come descritti nel Documento di Offerta.

Per quanto riguarda il Corrispettivo il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle valutazioni dell'Esperto Indipendente, ritiene ragionevolmente congruo – pur con le qualificazioni espresse nel Parere di Congruità – il valore di Euro 5,4 per Azione rispetto alle condizioni di breve termine di andamento del titolo ed anche alla luce del clima di incertezza generale sui mercati finanziari causato dalla pandemia del Covid-19. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione è del parere che la valutazione riflessa nel Corrispettivo sia sottostimata rispetto alle prospettive di sviluppo strategico ed occupazionali del Gruppo Techedge che opera su segmenti di mercato in crescita ed ha capacità umane, tecnologiche e finanziarie per conseguire risultati tali da giustificare un potenziale più elevato sulle valutazioni di medio e lungo termine.

Riguardo proprio alle prospettive di sviluppo strategico ed occupazionale dell'Emittente il giudizio del Consiglio d'Amministrazione sull'Offerta del Proponente è negativo.

Alle dichiarazioni generiche dell'Offerente rispetto ai programmi ed alle prospettive di sviluppo strategico ed occupazionale, si contrappongono le indicazioni molto chiare sugli obiettivi di carattere finanziario che comprendono come ipotesi principale il *Delisting* e la successiva fusione come elementi strumentali rispetto alla possibilità di trasferire sullo stato patrimoniale dell'Emittente il peso ed il costo di un indebitamento elevato (fino a Euro 120.000.000 incrementabili fino a Euro 215.000.000 in funzione della facoltà di Titan MidCo di capitalizzare in tutto o in parte gli interessi maturati) ed estremamente oneroso (con uno spread su Euribor pari all'11%-10%-9,5% a seconda dei diversi scenari di successo dell'Offerta e maggiorabile di un

ulteriore 1% nel caso di capitalizzazione degli interessi) con effetti evidenti sulla sostenibilità e i rischi del modello di business che ne deriverebbe. Che questo sia l'obiettivo principale dell'Offerta è reso ancora più evidente dal fatto che anche nell'ipotesi in cui l'esito dell'Offerta fosse favorevole ma non sussistessero le condizioni per il Delisting e/o per la Fusione, il Proponente dichiara espressamente nel Documento di Offerta che *"non è escluso che venga fatto ricorso, a seconda del caso, all'utilizzo di flussi di cassa derivanti dall'attuale distribuzione di dividendi e/o riserve disponibili (ove esistenti) dell'Emittente e/o in caso di Fusione, all'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'Emittente"*.

Si realizzerebbe così la trasformazione di una società molto solida sotto il profilo patrimoniale con una posizione finanziaria netta positiva ed una liquidità disponibile per finanziare la crescita in una società fortemente indebitata con una leva molto significativa, flussi di cassa operativi almeno in parte assorbiti dal servizio del debito, pochissimi spazi per la crescita organica ed a maggior ragione inorganica, poco attraente sul mercato dei talenti e con rischi anche sul piano occupazionale e tecnologico soprattutto nel caso di congiunture di mercato anche solo temporaneamente sfavorevoli.

Qualora poi si realizzasse l'ipotesi, non esclusa, seppure nella genericità e vaghezza delle espressioni utilizzate, nel Documento *d'Offerta* e coerente, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, con la struttura proprietaria del fondo proponente che controlla anche il gruppo Lutech, concorrente di Techedge, e cioè la possibile successiva integrazione con Lutech o sue parti, il Consiglio di Amministrazione non può non segnalare il rischio in termini di pregiudizio sull'equilibrio finanziario complessivo del Gruppo alla luce – per quanto risulta dall'analisi delle informazioni pubblicamente disponibili – dalla posizione di indebitamento e dal livello di leva finanziaria di Lutech medesima e/o del gruppo che alla stessa fa capo. A giudizio del Consiglio di Amministrazione, infatti, non pare possibile escludere che il rilevante livello di indebitamento complessivo connesso a questa ipotesi di integrazione potrebbe porre problemi di sostenibilità del debito con possibili, conseguenti rischi sul piano occupazionale e sul posizionamento strategico e le capacità manageriali ed operative del Gruppo Techedge, soprattutto ove – come non pare potersi escludere, data l'assenza di informazioni minimamente specifiche sul punto nel Documento di Offerta – i piani di integrazione e di efficienza fossero orientati in modo penalizzante per le persone di Techedge, che rappresentano a giudizio del Consiglio di Amministrazione il valore essenziale dell'Emittente.

Il presente Comunicato dell'Emittente, approvato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti nella riunione del 24 settembre 2020, viene pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul sito dell'Emittente, all'indirizzo <http://www.techedgegroup.com/>.

Sono allegati al presente Comunicato dell'Emittente:

- Parere di Congruità dell'Esperto Indipendente.

Milano, 24 settembre 2020

Techedge S.p.A.



per il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente, Domenico Restuccia

ALLEGATI

1. Parere di Congruità dell'Esperto Indipendente.

STUDIO LAGHI S.R.L.

Spettabile
Techedge S.p.A.
Via Caldera, 21
20153 - Milano

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione
di Techedge S.p.A.

Oggetto: parere di congruità, dal punto di vista finanziario, del prezzo di € 5,40 offerto agli azionisti di Techedge S.p.A. nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto il 100% delle azioni ordinarie di Techedge comunicata in data 26 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti

Nel mese di settembre 2020 mi è stato richiesto dal Consiglio di Amministrazione di Techedge S.p.A. ("Techedge", la "Società" o l'"Emittente") di esprimere un parere, come previsto dall'art. 39 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss.mm.ii. ("Regolamento Emittenti"), sulla congruità (il "Parere" o il "Parere di Congruità"), dal punto di vista finanziario, del prezzo di € 5,40 (il "Corrispettivo") offerto agli azionisti della Società nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto il 100% delle azioni ordinarie di Techedge (l'"Offerta") comunicata in data 26 luglio 2020 (la "Data di Annuncio") ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. ("TUF") e ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti da parte di Titan BidCo S.p.A. ⁽¹⁾ ("Titan BidCo" o l'"Offerente") di concerto con le Persone che Agiscono di Concerto ⁽²⁾, secondo i termini e le condizioni specificati da ultimo nel documento di offerta ai sensi dell'articolo 102 del TUF nella versione del 23 settembre 2020 (il "Documento di Offerta").

L'Offerente farà fronte alla copertura finanziaria del controvalore massimo complessivo dell'Offerta mediante apporti patrimoniali da parte del proprio socio unico, che a sua volta si finanzia mediante emissione di titoli obbligazionari *senior* garantiti, a tasso variabile (con uno spread su Euribor pari all'11%-10%-9,5% a seconda

¹ Si precisa che per effetto della catena partecipativa cui fa capo Titan BidCo, secondo quanto descritto nel Documento di Offerta, l'Offerente fa capo a OEP VI GP Ltd, in qualità di *general partner* di OEP VI General Partner L.P., a sua volta *general partner* del Fondo One Equity Partner VI, L.P.'.

² Le persone che agiscono di concerto con l'Offerente, ai sensi dell'art. 101-bis del TUF, in relazione all'Offerta, vale a dire, secondo quanto indicato dall'Offerente, Titan MidCo, OEP 15bis, OEP 15, OEP Coop, il Fondo OEP, OEP VI GP e OEP VI General Partner in quanto società che esercitano, direttamente o indirettamente, il controllo sull'Offerente, nonché Edoardo Narduzzi, Masada e Techies

4

STUDIO LAGHI S.R.L.

dei diversi scenari di successo dell'Offerta e maggiorabile di un ulteriore 1% nel caso di capitalizzazione degli interessi) con scadenza nel 2025, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 120.000.000,00 (l'"Indebitamento dell'Offerente") incrementabile fino a Euro 215.000.000,00 in funzione della facoltà di capitalizzare in tutto o in parti gli interessi maturati (l'"Indebitamento Massimo dell'Offerente").

Il Parere è da considerarsi confidenziale e indirizzato e destinato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione ("CdA") di Techedge al solo scopo di valutare i termini economici dell'operazione e non dovrà essere utilizzato come riferimento da alcun azionista della Società o altra persona, fatta esclusione per il CdA di Techedge.

Lo scrivente agisce per conto del CdA e per nessun altro in relazione all'Offerta e non sarà responsabile verso altri soggetti, fatta eccezione per il CdA di Techedge per quanto concerne il rilascio del Parere.

Lo scrivente autorizza, sin da ora, la Società: (i) a descrivere il contenuto del Parere nel contesto del comunicato dell'Emittente relativo all'Offerta che il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà pubblicare; (ii) ad allegare il Parere al comunicato dell'Emittente; e (iii) a trasmettere il Parere a Consob e a Borsa Italiana.

1. Lo scrivente precisa: (i) di non essere stato in alcun modo coinvolto nella strutturazione dell'Offerta, né nella determinazione del Corrispettivo o di alcun altro aspetto relativo all'Offerta; (ii) di essere stato incaricato esclusivamente di rendere il Parere al CdA; (iii) di non avere rivestito, fino alla data odierna, alcun ruolo negli organi sociali di Techedge, dell'Offerente o delle Persone che Agiscono di Concerto, né in alcuna delle società controllate da Techedge o dall'Offerente o dalle Persone che Agiscono di Concerto; (iv) di non avere reso, nel corso dell'ultimo quinquennio, alcuna attività professionale a favore della Società o dell'Offerente o delle Persone che Agiscono di Concerto, né di società controllate da Techedge o dall'Offerente o dalle Persone che Agiscono di Concerto totali da pregiudicare l'indipendenza dello scrivente.

Lo scrivente precisa inoltre che, dopo aver svolto gli opportuni approfondimenti, alla data di rilascio del Parere non sussistono relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra lo stesso e: (i) Techedge, (ii) i soggetti che la controllano, le società controllate da Techedge o sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), che siano suscettibili di pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio dello scrivente.

2. Ai fini della redazione del Parere sono stati oggetto di esame:
 - il Comunicato del 26 luglio 2020;
 - il Documento di Offerta (versione 23 settembre 2020);
 - i bilanci civilistici e consolidati di Techedge nonché le informazioni finanziarie pubblicamente disponibili relative agli ultimi 3 esercizi (2017-2019) e al primo semestre 2020 (30 giugno 2020);

STUDIO LAGHI S.R.L.

- il documento di sintesi del *test di impairment* condotto dal consulente della Società Studio Pirola, in data 16 marzo 2020, con riferimento ai dati finanziari al 31.12.2019 rappresentativi delle singole aree geografiche caratterizzanti le CGU della Società;
- i dati più recenti sulla struttura societaria di Techedge;
- l'andamento dei prezzi registrati e le attività di negoziazione del titolo azionario di Techedge negli ultimi 12 mesi;
- i premi pagati in altre offerte pubbliche di acquisto volontarie recentemente promosse in Italia ritenute significative;
- i dati e le informazioni reperiti sul *database* economico-finanziario Bloomberg nonché da altre fonti pubbliche;
- ogni altra informazione o elemento ritenuto utile ai fini della redazione del Parere.

3. Il Parere è stato reso sulla base dei seguenti presupposti e limitazioni:

- i dati, le informazioni e le stime considerate nel Parere non possono essere utilizzati per alcuno scopo differente da quello espressamente specificato nel Parere;
- le conclusioni alle quali lo scrivente è pervenuto nel Parere sono basate sul complesso delle analisi in esso contenute. Nessuna parte del Parere può essere utilizzata disgiuntamente rispetto al documento nella sua interezza e/o per scopi differenti rispetto a quelli espressamente specificati;
- le analisi sono state effettuate sulla base delle condizioni economiche e di mercato attuali e alla luce degli elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili. A questo proposito non può non essere tenuta in debita considerazione la difficoltà di svolgere analisi nell'attuale contesto economico e finanziario. Nulla di quanto esposto nel Parere può essere interpretato come una garanzia o un'opinione circa il futuro andamento di Techedge. Eventi che si verificano successivamente alla data odierna potrebbero influire sul Parere e sulle assunzioni impiegate ai fini della sua predisposizione. Lo scrivente non assume alcun obbligo di aggiornare, correggere o ribadire la propria opinione;
- il Parere non contiene valutazioni circa il prezzo al quale, in futuro, il titolo Techedge potrebbe essere scambiato;
- le informazioni che costituiscono il supporto quantitativo e qualitativo della stima sono state fornite da Techedge. Lo scrivente non avendo effettuato alcun *audit* sui dati forniti, non risponde della completezza, accuratezza, attendibilità e rappresentatività di tali dati, documenti e informazioni; resta ferma, quindi, la responsabilità della Società per qualsiasi errore od omissione concernente tali

STUDIO LAGHI S.R.L.

documenti, dati e informazioni e per qualsiasi errore od omissione che dovesse emergere in sede di valutazione a seguito del loro impiego;

- si è altresì fatto affidamento, senza procedere a una verifica indipendente, sull'accuratezza e completezza delle informazioni pubblicamente disponibili impiegate per le analisi svolte;
 - si è assunto che l'operazione sarà perfezionata secondo i termini e le condizioni riportate nel Comunicato del 26 luglio 2020 e nel Documento di Offerta;
 - si è assunto che l'Offerente abbia i mezzi finanziari per fare fronte all'Offerta;
 - si è assunto parimenti che le eventuali autorizzazioni necessarie a realizzare l'operazione siano acquisite entro le tempistiche appropriate e senza alcun pregiudizio per la Società;
 - si è assunto che non si sia verificato alcun cambiamento significativo nella situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società dopo il 30 giugno 2020, data di più recente rilevabilità dei dati contabili;
 - si è assunto che siano state messe a disposizione di chi scrive tutte le informazioni necessarie al fine di elaborare e rendere il Parere e che non vi siano fatti o circostanze non portati a conoscenza che avrebbero reso le informazioni fornite per rilasciare il Parere non accurate o fuorvianti;
 - non è stata effettuata alcuna verifica indipendente di tipo legale, fiscale, contabile, attuariale o di altro tipo sulla Società e sull'Offerta, sicché non si esprime alcun parere su tali profili;
 - non è stata effettuata alcuna verifica o valutazione indipendente delle attività e delle passività della Società e delle entità da essa controllate o collegate;
 - il Parere non contiene valutazioni di merito sull'Offerta rispetto ad altre operazioni alternative, né contiene valutazioni relative alla fattibilità o disponibilità di tali operazioni alternative. Il Parere non esamina le motivazioni industriali, strategiche, finanziarie o diverse sulla cui base l'Offerta è stata formulata e potrebbe essere approvata;
 - la data convenzionale di riferimento del Parere è il 17 luglio 2020 (la "Data di Riferimento"). Rilievi, accertamenti e valutazioni debbono, pertanto, intendersi riferiti a tale data. Si precisa che la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società alla Data di Riferimento è stata individuata considerando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020.
4. Il Parere è stato reso avendo riferimento a metodologie di analisi finanziaria e di valutazione usate nella prassi professionale. Ciascuna metodologia utilizzata presenta limiti specifici e di conseguenza il Parere è stato predisposto sulla base di un processo di valutazione complessivo e non sulla base dell'utilizzo di una sola delle diverse

metodologie di analisi e valutazione adottate. In particolare, ai fini dell'elaborazione delle risultanze del Parere, determinate avendo riferimento alla Data di Riferimento (ovvero l'ultimo giorno antecedente il normale scambio del titolo dell'Emittente rispetto alla Data di Annuncio ⁽³⁾), sono state adottate le seguenti metodologie valutative:

- i) metodo delle quotazioni di borsa: è stato fatto riferimento all'andamento delle quotazioni del titolo azionario di Techedge a far data dalla quotazione sul mercato azionario al fine di tenere conto dei *trend* del mercato e della Società e sono state individuate le medie ponderate per l'ammontare dei volumi di negoziazione giornalieri relative a periodi di diversa ampiezza antecedenti alla Data di Annuncio;
- ii) metodo dei premi d'OPA: sono stati analizzati i premi implicitamente riconosciuti rispetto ai prezzi medi ponderati degli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi antecedenti alla data dell'annuncio dell'offerta nelle offerte pubbliche di acquisto volontarie realizzate a partire dall'anno 2010 e fino al 31 luglio 2020 sul mercato borsistico italiano da parte di soggetti offerenti che, *ante* operazione, detenevano una quota di partecipazione nella società *target* (emittente) inferiore al 50%, escludendo le operazioni caratterizzate da una società *target* operante nel settore finanziario o assicurativo;
- iii) metodo dei multipli di mercato: la stima è stata effettuata adottando un *entity approach to evaluation* basato sull'applicazione del multiplo *Enterprise Value/EBITDA* ("EV/EBITDA") determinato sulla base di un campione di imprese comparabili a Techedge.

Sono stati poi condotti alcuni ulteriori approfondimenti valutativi, all'esito delle analisi condotte con le tre metodologie richiamate.

Nel seguito si illustrano brevemente le principali metodologie valutative utilizzate.

- Metodo delle quotazioni di borsa. Il metodo delle quotazioni di borsa è finalizzato alla determinazione del valore di una società sulla base della capitalizzazione espressa con riferimento ai prezzi dei titoli rappresentativi di tale società, negoziati su mercati azionari regolamentati.

Nel caso di specie, l'analisi è stata svolta avendo riferimento all'andamento del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie del titolo Techedge osservato negli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi antecedenti alla Data di Riferimento.

³ Sebbene l'ultimo giorno di scambio del titolo antecedente l'Offerta sia il 24 luglio 2020, in data 20 luglio 2020 le azioni dell'Emittente risultavano essere sospese dalle negoziazioni e non sono stati registrati scambi, mentre dal giorno 21 luglio 2020 Borsa Italiana, con proprio provvedimento, ha vietato l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni dell'Emittente. Pertanto l'ultimo giorno antecedente la data di sospensione delle negoziazioni risulta essere il 17 luglio 2020.

STUDIO LAGHI S.R.L.

La scelta del periodo temporale di riferimento è stata effettuata considerando il *trade-off* esistente tra la necessità di attenuare l'impatto sulle statistiche di eventuali volatilità di breve periodo – che comporta l'ampliamento della finestra temporale da considerare – e la necessità di riflettere le quotazioni della società da valutare e in generale le condizioni di mercato più recenti - che comporta la riduzione della finestra temporale da considerare. Nel caso di specie, il riferimento a un arco temporale di 12 mesi trova ulteriore spiegazione nell'esigenza di mitigare gli effetti sul mercato generati dall'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19.

Il *range* di valutazione per Techedge è stato ottenuto considerando i valori minimi e massimi tra i prezzi di borsa ponderati per i volumi della Società osservati negli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi antecedenti la Data di Riferimento (cfr. Tabella 1).

Tabella 1

Periodo	Media Semplice	Media Ponderata*
1 mese	4,40	4,42
3 mesi	4,23	4,22
6 mesi	4,43	4,48
12 mesi	4,63	4,73

Valori calcolati a partire dal 17 luglio 2020

* Ponderazione effettuata in base ai volumi giornalieri (valori minimo e massimo evidenziati in grassetto)

- Metodo dei premi d'OPA. Il metodo dei premi d'OPA è finalizzato alla determinazione dei premi impliciti riconosciuti dalle società offerenti agli azionisti delle società *target* in specifiche operazioni di offerte pubbliche di acquisto. Nel caso di specie, sono state selezionate le sole operazioni di offerte pubbliche di acquisto volontarie realizzate, a partire dall'anno 2010 e fino al 31 luglio 2020 sul mercato borsistico italiano, da parte di soggetti offerenti che, *ante* operazione, detenevano una quota di partecipazione nella società *target* (emittente) inferiore al 50%, escludendo le operazioni caratterizzate da una società *target* operante nel settore finanziario o assicurativo. Tale selezione ha permesso l'identificazione di un campione di operazioni comparabili in relazione alle quali sono stati analizzati i premi medi e mediani implicitamente riconosciuti rispetto ai prezzi medi degli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi antecedenti alla data dell'annuncio (cfr. Tabella 2).

Tabella 2

Periodo	Premio Medio	Premio Mediano
1 mese	23%	20%
3 mesi	25%	23%
6 mesi	28%	24%
12 mesi	30%	24%

Valori calcolati a partire da operazioni svolte in Italia dal 2010

- Metodo dei multipli di mercato. Il metodo dei multipli di mercato è un metodo che determina il valore di un complesso aziendale sulla base del valore di mercato (eventualmente rapportato a grandezze ritenute espressive del valore d'impresa) di complessi aziendali giudicati comparabili a quello oggetto di valutazione.

Il metodo in esame si distingue in metodi fondati sull'*equity approach to valuation* e metodi basati sull'*entity approach to valuation* a seconda che la formula di valutazione sia mirata alla stima, in via diretta e immediata, del capitale proprio investito dagli azionisti (*equity*) o del capitale investito nell'attività aziendale (*firm value*). In quest'ultimo caso, la stima del valore economico si ottiene sottraendo al *firm value* il valore di mercato della posizione finanziaria netta.

Con riferimento all'approccio di tipo *entity*, si precisa che la formula di stima della valutazione del capitale economico di un complesso aziendale basata su metodi diretti è la seguente:

$$W = Molt_s \cdot k_t - Pfn = \left(\frac{P}{k}\right)_s \cdot k_t - Pfn$$

dove:

W è il valore economico del complesso aziendale oggetto di stima;

$Molt_s$ ovvero $\left(\frac{P}{k}\right)_s$ è il moltiplicatore costruito in relazione a un campione di imprese comparabili alla società oggetto di stima;

k_t è il valore della grandezza ritenuta espressiva del valore del complesso aziendale, da individuare in coerenza con il denominatore di $Molt_s$;

Pfn è il valore di mercato della posizione finanziaria netta *adjusted* del complesso aziendale oggetto di stima.

Nel caso di specie, la stima è stata effettuata adottando un multiplo EV/EBITDA determinato sulla base di un campione di imprese comparabili a Techedge. La scelta del multiplo trova ragione nel fatto che trattasi di moltiplicatore tipicamente impiegato nella prassi valutativa (utilizzato anche da parte dell'Offerente nel Documento di

STUDIO LAGHI S.R.L.

Offerta per le proprie considerazioni valutative); il campione selezionato è stato definito avuto riguardo a un insieme di società comparabili a Techedge, anche tenuto conto delle analisi condotte dalla Società ai fini dell'applicazione del *test di impairment* e del campione utilizzato da parte dell'Offerente nel Documento di Offerta per le proprie considerazioni valutative.

L'applicazione di tale metodologia ha condotto alla stima di un intervallo del valore per azione di Techedge compreso tra € 5,3 ed € 7,3 avuto riguardo ai valori mediani rispetto agli intervalli temporali selezionati dei campioni esaminati.

Si precisa che ove si considerassero le sole società comparabili utilizzate ai fini dell'applicazione del *test di impairment*, il *range* valutativo risulterebbe più contenuto e compreso tra € 6,5 e € 7,8.

5. Sono stati poi effettuati alcuni ulteriori approfondimenti valutativi, condotti avendo riferimento al *test di impairment* sviluppato dal consulente della Società (studio Pirola) ai fini della relazione finanziaria consolidata di Techedge al 31 dicembre 2019, alla liquidità del titolo azionario ed al fatto che, in caso di esito positivo dell'operazione, l'Offerente ha inoltre previsto la possibilità di effettuare una fusione per incorporazione dell'Emittente, da cui ne discenderebbe il c.d. *push-down* dell'Indebitamento dell'Offerente con un incremento dell'indebitamento netto della Società che potenzialmente potrebbe raggiungere un valore pari all' Indebitamento Massimo dell'Offerente.

Sebbene le analisi condotte ai fini del *test di impairment* siano rivolte alla stima di una diversa configurazione di valore (c.d. *value in use*), rispetto a quella oggetto del Parere (congruità, dal punto di vista finanziario del prezzo offerto in sede di OPA), deve essere rilevato che il valore implicito della Società incorporato nel *test di impairment* effettuato a livello aggregato tende a risultare anche superiore ai valori espressi dal metodo dei multipli di mercato, allineandosi alla parte superiore del *range* valutativo che risulta dall'applicazione del metodo dei multipli di mercato con applicazione di un tasso di attualizzazione (costo medio ponderato del capitale) circa del 10% e alla parte inferiore della medesima stima con applicazione di un tasso di attualizzazione circa del 13%. Il che costituisce un indicatore del fatto che, in prospettiva futura, l'analisi fondamentale tenderebbe ad evidenziare valori della Società anche superiori al prezzo offerto.

In relazione alla liquidità del titolo Techedge si segnala che le analisi condotte sul titolo azionario evidenziano una scarsa "liquidabilità" del titolo Techedge, ove si consideri che le quantità medie trattate giornalmente rispetto al flottante nell'ultimo anno risultano di ammontare assai contenuto sia in termini assoluti, sia in termini relativi rispetto ad un paniere di società comparabili a Techedge.

Infine, con riguardo alla possibile struttura finanziaria della Società, in caso di esito positivo dell'operazione, avendo l'Offerente previsto la possibilità di effettuare una fusione per incorporazione dell'Emittente, da cui ne discenderebbe il c.d. *push-down* dell'Indebitamento dell'Offerente con un incremento dell'indebitamento netto della Società, fino ad un importo pari all'Indebitamento Massimo della Società, occorrerà tenere presente della modifica della struttura finanziaria e della fattispecie che parte

STUDIO LAGHI S.R.L.

dei flussi di cassa storicamente generati dalla Società saranno destinati al servizio dell'Indebitamento dell'Offerente ovvero l'Indebitamento Massimo dell'Offerente.

6. All'esito delle analisi effettuate, tenuto conto del complesso delle relative risultanze, dato atto che le metodologie valutative adottate ai fini dell'espressione del giudizio sulla congruità del prezzo dell'Offerta (e i singoli parametri utilizzati ai fini dell'applicazione delle stesse) costituiscono parte inscindibile di un processo unitario volto all'individuazione dell'intervallo di valori che, in sintesi ragionata, in un determinato momento temporale, anche tenuto conto degli andamenti di mercato, si ritiene possa rappresentare il *range* del valore per azione di Techedge, risulta che:
- i) il Corrispettivo dell'Offerta è superiore rispetto al valore della Società desumibile dall'analisi dei prezzi medi ponderati per i volumi delle quotazioni di borsa del relativo titolo azionario riferite agli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi;
 - ii) il premio implicito dell'Offerta risulta: (i) sostanzialmente in linea, in termini percentuali, rispetto al premio medio/mediano riconosciuto nell'ambito del paniere di offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie realizzate in Italia oggetto di esame riferito all'intervallo temporale di 1 mese; (ii) superiore rispetto ai valori medi/mediani dei premi d'OPA riferiti all'intervallo temporale di 3 mesi; e (iii) inferiore rispetto ai valori medi/mediani dei premi d'OPA riferiti agli intervalli temporali 6 e 12 mesi;
 - iii) il Corrispettivo dell'Offerta risulta allineato all'estremo inferiore del *range* di valori della Società calcolati con il metodo dei multipli di mercato (*range* individuato avuto riguardo ai valori mediani del multiplo EV/EBITDA relativi alle rilevazioni al 30 giugno 2020, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021) e inferiore rispetto al campione che tiene conto delle sole società utilizzate ai fini del *test di impairment*.

In conclusione, alla luce di quanto sopra rappresentato, tenuto conto delle caratteristiche dell'Offerta, delle risultanze delle metodologie valutative adottate e delle analisi effettuate, è opinione di chi scrive che l'Offerta possa essere considerata ragionevolmente congrua dal punto di vista finanziario.

Ciò non di meno si deve richiamare l'attenzione sul fatto che le risultanze del metodo dei multipli di mercato e le analisi condotte sui fondamentali della Società tendono a esprimere valori superiori rispetto al Corrispettivo offerto, peraltro mai tradottosi, a far data dalla quotazione in Borsa, in effettivi prezzi di mercato; così come appare appropriato che sia considerato l'effetto (peraltro, allo stato, solo potenziale) sulla dinamica di allocazione dei flussi finanziari prospettici della gestione corrente che potrebbe derivare, in caso di esito positivo dell'OPA, dalla possibile revisione della struttura finanziaria della Società.

Nel ringraziare per la fiducia accordata, si porgono i migliori saluti.

Roma, 24 settembre 2020

Studio Laghi S.r.l.


